

Capitolo VII

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

1. - Considerazioni generali e aspetti finanziari della gestione

a) Considerazioni generali - Il Ministero del commercio con l'estero opera in una materia che non solo è in grado di coinvolgere, in definitiva, tutti i settori e profili della attività economica ma giunge a interessare la più ampia sfera dei rapporti politici tra gli Stati e ad esserne, all'occorrenza, influenzata (1).

Tenuto conto di queste implicazioni, esso esercita "tutte le attribuzioni inerenti ai rapporti commerciali con l'estero, sia rispetto ai privati che alle pubbliche amministrazioni" (2), con un'ampiezza notevolissima di poteri autorizzatori e di nomina secondaria (3), ma (a parte la competenza propria del Ministero degli affari esteri) l'esercizio di tali attribuzioni è legato al concerto o all'intesa con gli altri dicasteri interessati (4). Oltre a ciò, il Ministero - che non ha organi periferici - si trova ad operare al centro di una complessa struttura amministrativa settoriale i cui poli sono costituiti

(1) Il Ministero del commercio con l'estero è stato istituito con d.l.lgt. 22 dicembre 1945 n. 809, succedendo al Ministero degli scambi e delle valute.

(2) Articolo 1 d.l.g.lgt. 16 gennaio 1946 n. 12.

(3) In materia valutaria, si segnala, ad esempio, il d.m. 12 marzo 1981 (ripetutamente modificato) che raccoglie in testo unico i numerosi decreti vigenti nella predetta materia.

(4) Artt. 1 e 2 d.l.g.lgt. n.12 del 1946, cit.

anch'essi da organismi preposti alla cura di interessi propri della materia del commercio con l'estero in senso stretto (come il Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES (1) e l'Istituto nazionale per il commercio estero-ICE) o ad essa complementari (l'Ufficio italiano cambi-UIC, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione-SACE, il Mediocredito centrale, gli uffici doganali) (2).

A parte gli organismi pubblici ora richiamati (ICE, UIC, SACE e Mediocredito centrale), sulla cui gestione la Corte riferisce ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'ordinario controllo sul Ministero è limitato ad una parte soltanto della sua attività, quella cioè che si realizza attraverso provvedimenti di spesa e che riguarda, sostanzialmente, l'amministrazione del personale e i trasferimenti finanziari. In questa sede, pertanto, non è possibile una valutazione completa dell'operato dell'Amministrazione, né un'analisi dettagliata di tutti i riflessi amministrativi del commercio estero.

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 1981 in materia di commercio estero sono connessi col deterioramento dei conti del nostro Paese con l'estero, nel quale giocano, com'è noto, un ruolo preponderante, da un lato, l'importazione sempre più onerosa di prodotti petroliferi e agricolo-alimentari, dall'altro lo scarso contenuto tecnologico della gran massa delle merci esportate, che sul piano concorrenziale, le rende più de-

(1) Sul CIPES v. anche i capitoli della presente relazione dedicati all'organizzazione della pubblica amministrazione e ai Ministeri del bilancio e della programmazione economica e degli esteri.

(2) Il Ministro per il commercio estero può delegare talune competenze alla SACE (ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1977 n. 227) e al Mediocredito centrale (ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, nella l. 29 luglio 1981, n. 394) v. a quest'ultimo riguardo il d.m. 6 novembre 1981.

boli rispetto agli analoghi prodotti dei paesi emergenti o in via di sviluppo, favoriti in termini di costi.

In linea con le impostazioni del Piano a medio termine, che punta, fra l'altro, su una " maggiore attenzione per l'attività promozionale, finalizzata soprattutto all'associazione tra piccole e medie imprese, e alla costituzione di "trading companies" (1), i provvedimenti sopra indicati mirano ad un potenziamento delle esportazioni attraverso misure di sostegno finanziario in favore di imprese esportatrici e di consorzi per l'esportazione: si tratta, com'è noto, della legge 21 maggio 1981 n.240 che abroga e sostituisce la legge 30 aprile 1976 n.374 recando provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste; e del decreto-legge 28 maggio 1981 n.251 convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981 n.394 che prevede interventi a sostegno delle esportazioni italiane(2).

Di particolare interesse appare l'articolo 14 della citata legge n.240 che prevede la possibilità di concedere, ai consorzi e alle società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, speciali contributi finanziari per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

Finora non sono pervenuti alla Corte decreti emanati in applicazione dell'uno o dell'altro dei due provvedimenti, della cui concreta incidenza non è quindi possibile dare alcuna valutazione. Sembra tuttavia opportuno segnalare che, in relazione alla legge n.394, il Ministro del tesoro ha emanato, di con -

(1) V. Piano a medio termine 1981-1983, VIII legislatura, doc. Senato XXVI, n. 1, p. 90.

(2) V. pure il d.i. 28 novembre 1981 recante norme di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 251 del 1981.

certo con il Ministro per il commercio con l'estero, il decreto 20 agosto 1981 n. 338839 in tema di provvista sui mercati esteri di fondi per il finanziamento dei crediti all'esportazione. Con tale decreto si è inteso dare un particolare impulso al credito all'esportazione attraverso la destinazione al settore dei fondi raccolti all'esterno del mercato finanziario italiano, in misura non inferiore al 65 per cento delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, secondo comma del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745 convertito nella legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e successive modificazioni. Elemento che caratterizza il provvedimento rispetto ad altri similari succedutisi nella materia è l'intento di favorire i finanziamenti in questione mediante la utilizzazione dei fondi reperiti sui mercati esteri ed internazionali "senza riferimento ai tassi correnti sul mercato finanziario interno per analoghe operazioni di provvista in lire", cioè, eventualmente, anche a costi superiori a quelli interni.

b) Aspetti finanziari della gestione - La previsione iniziale della spesa del Ministero per l'anno 1981 (competenza) era di 96,4 miliardi. Variazioni intervenute nel corso dell'esercizio l'hanno portata a 131,8 miliardi, con un aumento di circa il 50 per cento rispetto alla previsione finale per il 1980, che è stata di 88,9 miliardi. Le variazioni - che si sono realizzate sia attraverso l'impinguamento di capitoli esistenti sia attraverso l'istituzione di nuovi capitoli - hanno interessato prevalentemente la rubrica 2 (sviluppo degli scambi) ma hanno anche toccato le spese per servizi generali (rubrica 1), nel cui ambito il capitolo 1017 (stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale) ha subito un aumento di quasi 1,5 miliardi (1) - ri-

(1) Lo stanziamento iniziale di 5,2 miliardi è salito a 6,7 miliardi.

conducibile a lievitazioni ed aumenti retributivi comuni alla generalità delle Amministrazioni - e il capitolo 1004 (compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro) un aumento di 208 milioni (1).

Il dato più significativo della gestione continua ad essere costituito dagli stanziamenti in favore dell'ICE. I fondi destinati al funzionamento dell'apparato burocratico dell'Istituto (sede centrale e uffici all'estero, capitoli 1606 e 1610) hanno avuto nel 1981 un incremento notevolmente superiore (40,8 per cento) rispetto a quello del 1980 (16 per cento circa), essendo passati da 54 miliardi a 76 miliardi. Lo stanziamento per le spese promozionali dell'ente (capitolo 1611), passato dai 18 miliardi del 1980 ai 30,6 miliardi del 1981, ha subito un incremento ancora maggiore (di circa il 70 per cento), senza calcolare la somma di 10 miliardi allocata in bilancio con un capitolo di nuova istituzione (capitolo 1613), ai sensi della legge n. 394 del 1981. Com'è stato, tuttavia, osservato nella precedente relazione, ciò che preme alla Corte sottolineare non è tanto la maggiore o minore consistenza degli aumenti settoriali quanto il rapporto di spesa che intercorre tra i due predetti settori: sebbene infatti tale rapporto si sia ridotto rispetto al 1980, le spese per l'apparato dell'ICE sono doppie rispetto a quelle richieste dallo svolgimento delle funzioni sostanziali ad esso affidate e sembrano evidenziare una sproporzione tra fini perseguiti e mezzi impiegati che sollecita un'attenta riflessione anche alla luce di un esame dei concreti risultati promozionali rag-

(1) Lo stanziamento iniziale era di 40 milioni.

giunti dall'ente (1).

Tutte le somme destinate all'ICE sono state effettivamente pagate entro i termini previsti dalla legge. Per ciò che concerne le spese di funzionamento degli Uffici dell'Istituto all'estero - per le quali il pagamento del saldo (non inferiore al 15 per cento) è subordinato alla presentazione dell'apposito rendiconto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio finanziario - resta da valutare, anche in rapporto alla ritardata presentazione dei rendiconti, l'opportunità di unificare il regime di erogazione dei fondi comunque destinati al funzionamento dell'apparato dell'ente (2).

Delle somme stanziare per gli organismi diversi dall'ICE (associazioni di produttori, enti fieristici, camere di commercio italiane all'estero, consorzi per l'esportazione), allocate in bilancio nella misura definitiva di 5,8 miliardi, (capitoli 1602, 1604, 1607, 1608 e 1612), sono stati impegnati 4,5 miliardi e pagati 4,4 miliardi, dei quali 1,4 in conto competenza, e 3 miliardi in conto residui. Il notevole accumularsi dei residui passivi in questo settore è sostanzialmente da ricondurre, com'è stato rilevato nelle precedenti relazioni, al meccanismo legislativo che regola l'erogazione di questo tipo di spesa.

In termini complessivi, infine, a fronte del ricordato stanziamento finale di 131,8 miliardi, sono stati assunti nell'esercizio impegni per 129,1 miliardi ed effettuati pagamenti per 112,6 miliardi, dei quali 108,5 in conto competenza e 4,1 in conto residui. La consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1981, era di lire 24,3 miliardi, quasi totalmente relativi alle spese correnti (trasferimenti) (3)

(1) V. in proposito la relazione della Corte per il 1980, parte II, sez. II, cap. VII.

(2) Una norma in questo senso, contenuta nel decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251 (art. 15), è stata soppressa in sede di conversione.

(3) Solo 4,5 milioni si riferivano alle spese in conto capitale. I predetti residui, per l'ammontare di 20,6 miliardi, si sono formati nell'esercizio 1981.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
 SMIANTAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
 RELATIVI AL PERIODO 1976-1981
 DATI AL 31 DICEMBRE 1981

	STANZIAMENTO DI COMPENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI						TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE	
		1976	1977	1978	1979	1980	1981	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
TOTALE GEN.													
1976	47.843	73,32	5,29	2,10	0,11	0,00	0,00	38.663	80,81	533	1,11	8.648	18,09
1977	55.822	82,92	82,92	4,17	1,44	0,02	0,00	49.431	88,55	542	0,97	5.849	10,49
1978	56.738			86,95	5,57	0,40	0,07	52.766	93,00	62	0,11	3.910	6,89
1979	12.381				90,03	3,87	0,52	68.343	94,42	20	0,03	4.019	5,55
1980	88.963				89,49	4,12	82,27	83.272	93,60	3.756	4,22	1.975	2,19
1981	131.899					82,30		108.545	82,30	20.622	15,63	2.729	2,07
TITOLO 1													
1976	47.643	73,32	5,29	2,10	0,11	0,00	0,00	38.663	80,81	533	1,11	8.648	18,09
1977	55.822	82,92	82,92	4,17	1,44	0,02	0,00	49.431	88,55	542	0,97	5.849	10,49
1978	56.444			86,88	5,60	0,41	0,07	52.772	92,96	62	0,11	3.910	6,93
1979	12.233				90,02	3,87	0,52	68.198	94,41	20	0,03	4.015	5,56
1980	88.665				89,46	4,13	82,27	82.984	93,59	3.756	4,24	1.975	2,17
1981	131.672					82,27		108.326	82,27	20.617	15,66	2.729	2,07
TITOLO 2													
1976	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
1977	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-
1978	294			100,00	0,00	0,00	0,00	294	100,00	0	0,00	0	0,00
1979	148				57,78	0,00	0,00	145	97,78	0	0,00	3	2,22
1980	299					96,53	0,00	288	96,53	0	0,00	10	3,47
1981	227					97,98	97,98	223	97,98	5	2,01	0	0,00

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEZIONI DI SPESA

2. - Organizzazione dei servizi e personale

L'organizzazione dei servizi del Ministero non ha subito, nel decorso esercizio, sostanziali modifiche, continuando ad essere articolata in cinque direzioni generali (1), la cui attività, com'è stato già accennato, in gran parte non si estrinseca in provvedimenti soggetti al controllo della Corte.

Nel 1981 hanno continuato ad operare presso l'Amministrazione vari organi collegiali (2).

(1) V. in proposito, i dd.mm. 25 giugno 1973, 28 dicembre 1973, 31 dicembre 1975, 1 luglio 1976, 31 dicembre 1977 e 11 gennaio 1979. Le 5 direzioni generali hanno competenza, rispettivamente, in materia di accordi commerciali, di valute, di sviluppo degli scambi, delle importazioni e delle esportazioni, di personale e affari generali.

(2) Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni (d.m. 28 agosto 1970; art. 221 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli (art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31; d.m. 28 settembre 1973); Comitato interministeriale per le questioni inerenti al ritascio dei certificati di importazione e di esportazione e allo svincolo o all'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale (art. 17 del d.l. 19 dicembre 1969 n. 947, convertito in legge 11 febbraio 1970 n. 23; d.m. 1 febbraio 1974); Comitato per l'esame delle questioni attinenti alla esportazione di taluni materiali e prodotti speciali (d.m. 20 marzo 1975); Comitato consultivo con il compito di esaminare ed esprimere il parere sulle operazioni concernenti il trasferimento all'estero di valuta per il pagamento di compensi di mediazione (d.m. 17 maggio 1980; d.l. 6 giugno 1956, n. 476 convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786.)

Sono stati, in particolare, costituiti - ai sensi dell'articolo 15 della legge 21 maggio 1981 n.240 - il Comitato avente il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento delle provvidenze previste in favore dei consorzi e società consorziati (decreto ministeriale 19 novembre 1981) e - ai sensi dello articolo 2 del decreto - legge 28 maggio 1981 n.251 nel testo sostituito con la legge di conversione 29 luglio 1981 n.394 - il Comitato che amministra il fondo rotativo di cui allo stesso articolo 2 (decreto interministeriale 4 maggio 1982).

La situazione del personale - la cui consistenza numerica si è incrementata di 22 unità provenienti da enti soppressi - ha mantenuto le caratteristiche strutturali già segnalate, restando contrassegnata, oltre che da una lieve eccedenza di dirigenti rispetto alla previsione del decreto del Presidente della Repubblica n.748 del 1972,(1) da una notevole presenza di personale direttivo (2) e da una netta prevalenza di personale con mansioni esecutive e ausiliarie (3), mentre è quasi trascurabile il numero degli impiegati con mansioni di concetto (4). Non essendo

(1) Al 1 gennaio 1982 rispetto alla dotazione organica di 41 dirigenti, ne risultavano in servizio 44 , dei quali 5 collocati fuori ruolo.

(2) 111 unità (comprese 3 unità provenienti dagli enti soppressi) su un totale di 535 in servizio. .

(3) Rispettivamente 322 e 61 unità.

(4) 32 unità.

stati ancora definiti i profili professionali previsti dall'articolo 3 della legge 11 luglio 1980 n. 312, l'inquadramento nei livelli retributivo-funzionali introdotti dalla stessa legge continua a mantenere il suo carattere di provvisorietà.

In tema di trattamento economico del personale - cui sono stati attribuiti i miglioramenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981 n. 310 e dal decreto-legge 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981 n. 432 - è da segnalare che i compensi per lavoro straordinario vengono tuttora erogati nell'intera misura consentita, pressoché a tutti i dipendenti, con il richiamo, fra l'altro, della sempre maggiore gravosità dei compiti del Ministero e della necessità di far fronte al pesante arretrato nel settore dei rendiconti dell'ICE; ma va ancora rilevato come, nonostante il ricorso a tali prestazioni persistano gli antichi ritardi e carenze nello espletamento dei compiti predetti.

La spesa per missioni all'interno e all'estero - lievitata rispetto all'esercizio 1980 - continua ad essere caratterizzata, salvo rarissime eccezioni, dall'assenza di connessione con l'esercizio della funzione ispettiva sulla gestione delle spese promozionali.

L'Amministrazione ha conferito nel 1981 tre incarichi di studio in materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 380 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, nel testo sostituito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n.1077 (1).

(1) Gli incarichi hanno riguardato rispettivamente i seguenti temi:
1) L'Analisi delle esperienze straniere in tema di "promotion al-
l'esportazione, con particolare riferimento all'attività svolta da

E' infine da segnalare che, con l'articolo 20 primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, nel testo sostituito con la legge di conversione 29 luglio 1981 n. 394, il Ministro del commercio con l'estero è stato autorizzato ad utilizzare per eccezionali esigenze di servizio connesse con le finalità previste dai citati provvedimenti, personale di enti pubblici compresi quelli economici nonché di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unità.(1) Il trattamento economico di questo personale resta a carico degli enti di provenienza, salvo per ciò che riguarda i compensi per lavoro straordinario, l'indennità di missione e il rimborso di spese.

3. - Attività istituzionale

A parte quanto si è già detto circa i provvedimenti legislativi emanati nell'1981 in materia di sostegno alle esportazioni, la promozione pubblica dell'interscambio della quale le allegare tabelle offrono un quadro d'insieme con riguardo alle forme, alla ripartizione per aree geografiche e ai profili di spesa - è attualmente disciplinata, per quanto riguarda l'ICE, dalle leggi 31 maggio 1975 n. 185 e 16 maggio 1976 n. 71 e,

istituti pubblici e privati e proposte di modifica all'attuale legislazione nazionale, particolarmente per quanto attiene all'attività svolta dalle Camere di commercio, agricoltura e artigianato in Italia e all'estero"; 2) i "Problemi economici che rivestono aspetti tecnici per i quali siano necessarie una specifica preparazione ed esperienza nei diversi settori industriali e soprattutto in quello chimico, al fine di individuare i riflessi economico-sociali dell'azione del Ministero sia sul piano interno che sul piano internazionale"; 3) l'"Analisi degli andamenti congiunturali dell'economia internazionale nelle principali aree geografiche".

(1) Nel 1981 sono state comandate presso il Ministero 2 unità.

per quanto riguarda gli altri organismi interessati al fenomeno esportativo, dalle leggi 29 ottobre 1954 n. 1083, che ha portata generale, e dalla legge 1 luglio 1970 n. 518, concernente i contributi alle camere di commercio italiane all'estero. La legge 30 aprile 1976 n. 374, riguardante i contributi ai consorzi per l'asportazione, è stata, come si è detto, abrogata dalla legge n. 240 del 1980 e nessun impegno di spesa risulta disposto nel 1981 in base ad essa.

In questo quadro normativo, dei 122,5 miliardi stanziati per l'attività operativa del Ministero, all'ICE sono stati destinati 116,7 miliardi (1), pari al 95,2 per cento, mentre il resto è stato assegnato agli altri organismi.

a) ICE - Nelle precedenti relazioni, è stato ripetutamente segnalato il mancato invio alla Corte, nonostante i solleciti fatti, dei decreti di approvazione dei rendiconti dell'ICE relativi agli esercizi 1976 e seguenti, tanto in materia di attività promozionale quanto in materia di spese per gli uffici all'estero. E' appena il caso di ricordare, sinteticamente (2), per ciò che riguarda il primo profilo, che nel sistema contributivo introdotto con la legge 16 marzo 1976 n. 71, il Ministro definisce, all'inizio di ciascun anno, il "programma promozionale" che dev'essere attuato dall'ICE (3), dispone l'erogazione dei relativi fon-

(1) La somma comprende tanto le spese promozionali quanto quelle di funzionamento nonché i 10 miliardi stanziati della legge 394 del 1981.

(2) Vedi, amplius, la relazione della Corte per l'esercizio 1980, vol. II, cap. VII.

(3) L'istituto stabilisce in via autonoma le modalità di attuazione delle singole iniziative, comunicandole tempestivamente al Ministero.

di e fissa un termine (un anno dalla fine dell'esercizio) entro il quale l'Istituto deve presentare il rendiconto della gestione. Quanto al regime erogativo del contributo all'ICE per l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici all'estero, di esso si è già detto nel paragrafo 1 b).

Si aggiunge che il decreto-legge n. 251 del 1981 con l'articolo 19, ha cercato di modificare l'attuale tipo di controllo sui rendiconti dell'Istituto, affermando, in particolare, la competenza esclusiva della Sezione controllo enti della Corte anche in ordine ai fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa del Ministero negli esercizi anteriori al 1981. L'articolo citato è stato però soppresso in sede di conversione in legge (1).

A giustificazione del ritardo, il Ministero ha addotto in passato la necessità di regolarizzazione di taluni atti da parte dell'Istituto, emersa in sede di esame ministeriale dei rendiconti, le difficoltà incontrate dall'ente nel reperire documenti relativi a spese fatte all'estero, la carenza di personale di revisione, la ristrettezza del termine (novanta giorni) stabilito dalla legge n. 185 del 1975 per la presentazione dei rendiconti della gestione degli uffici all'estero.

A partire dall'esercizio 1981 l'attività ministeriale in tema di approvazione dei rendiconti dell'ICE sembra avviata verso una nuova fase. L'Amministrazione, infatti, ha anzitutto predisposto e comunicato un piano per l'eliminazione del cospicuo arretrato accumulatosi nel settore; ha notevolmente intensificato, anche nelle vie brevi, i rapporti su questo tema con la Cor-

(1) Si ha notizia di uno schema di disegno di legge volto a modificare il controllo nel senso indicato, limitatamente agli esercizi futuri.

te, rendendola edotta circa la situazione dell'esame amministrativo, gli adempimenti sollecitati all'Istituto e i vari problemi connessi con l'approvazione dei rendiconti; e, sul finire dell'esercizio, ha inviato il decreto ministeriale 1 settembre 1981 che approva il primo rendiconto ICE, relativo all'esercizio 1976, in tema di gestione di uffici all'estero. Risulta altresì inviato alla competente ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte, il decreto ministeriale 5 gennaio 1982 relativo al rendiconto della gestione promozionale dell'Istituto per lo stesso anno 1976 ed è stata assicurata l'effettuazione di ispezioni negli uffici dell'ente all'estero, nei limiti consentiti dalla disponibilità di idoneo personale.

Il primo decreto, è stato tuttavia restituito all'Amministrazione con foglio di rilievi, a causa della impostazione approssimativa della contabilità e della mancanza di una serie di documenti che rendano perfettamente intellegibile la gestione (1).

Quanto al secondo decreto, può solo anticiparsi che il programma prevedeva una spesa di 7.247.363.306, che il consuntivo è stato presentato per un importo di 7.013.510.565 ed approvato per un importo di 6.154.550.715.

Sempre nel settore della promozione degli scambi, è da segnalare - nella nuova linea di comportamento assunta dall'Amministrazione - l'invio alla Corte di copia della relazione sulla

(1) Il decreto d'impegno del contributo - per l'importo di lire 8,5 miliardi - reca la data del 29 gennaio 1976. Insieme con il decreto approvativo e in relazione alle particolarità di erogazione del contributo (v.par.1) il Ministero ha anche trasmesso un mandato a saldo per l'importo di lire 2,3 miliardi (15 per cento).

attività svolta dall'ICE nel 1980 (redatta dall'Istituto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 71 del 1976), documento che sarà certamente utile allorchè sarà inviato anche il relativo rendiconto.

Una questione insorta, infine, in relazione allo sviluppo assunto dai "centri commerciali" dell'ICE è quella riguardante l'imputazione della relativa spesa al capitolo 1610, che riguarda le spese per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Istituto all'estero, oppure al capitolo 1611, relativo al finanziamento dell'attività promozionale dell'Istituto. I centri predetti, infatti, sorti come strutture espositive non permanenti e quindi con caratteri simili alle manifestazioni promozionali, hanno assunto nel tempo una configurazione tale che non è agevole distinguerli dagli uffici dell'Istituto all'estero. La questione è in via di risoluzione.

Quanto all'attività di promozione svolta dall'Istituto in base alle norme anteriori alla legge n. 71 del 1976 (e cioè, fondamentalmente, in base alla legge 29 ottobre 1954 n. 1083), nel 1981 sono pervenuti alla Corte 127 provvedimenti di approvazione di rendiconti (con liquidazione dei relativi saldi) riguardanti incarichi commessi all'Ente fino al 1976 su un totale di 329 iniziative ancora da rendicontare all'inizio dell'esercizio. Il formarsi di questo arretrato viene dall'Amministrazione prevalentemente attribuito a ritardi in sede ICE.

b) Altri organismi - La contribuzione agli organismi diversi dall'ICE (associazioni di produttori, enti fieristici, camere di commercio italiane all'estero, consorzi all'esportazione) non presenta alcun elemento di novità rispetto agli esercizi precedenti, sicchè si richiamano integralmente le osservazioni già svolte in proposito nelle precedenti relazioni. Sembra solo opportuno ripetere che, per ciò che riguarda i consorzi all'esportazione, nessun provvedimento è stato adottato nel 1981 nè in base alla nuova legge 21 maggio 1981 n. 240 nè in base alla legge 30 aprile 1976 n. 374, abrogata; e si segnala altresì, ancora una volta, ai fini di un intervento razionalizzatore, la contemporanea presenza, nelle medesime sedi estere, di uffici commerciali delle ambasciate, di uffici dell'ICE e di camere di commercio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Attività Promozionale all'estero 1981
Situazione finanziaria al 31.12.1981

Tabella A-

(valori in milioni di lire)

INIZIATIVA	A R E E G E O E C O N O M I C H E												T O T A L E	
	Paesi industrializzati		Paesi ad economia pianificata		Paesi OPEC		Paesi di nuova industrializzazione		Paesi in via di sviluppo		altri enti		I.C.E.	altri enti
	I.C.E.	altri enti	I.C.E.	altri enti	I.C.E.	altri enti	I.C.E.	altri enti	I.C.E.	altri enti	I.C.E.	altri enti	I.C.E.	altri enti
Mestre autonome...	841,3	-	-	100	127,5	-	-	-	64,5	-	-	-	1.033,3	100
Fiere internazionali...	2.311,7	1.274	641,5	40	714	-	608,6	37,6	1.330,8	-	-	-	5.606,6	1348,6
Missioni di operatori economici e/o giornalisti, in Italia e all'estero...	404,5	-	132	-	69,9	20	53,1	-	203,3	-	-	-	962,0	20
Indagini e prospettive di mercato...	369,8	-	-	-	25,5	-	64,4	-	67,3	-	-	-	547	-
Azioni di pubbliche...	3.253,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.253,6	-
Manifestazioni presso i P.A.A.	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334	-
Centri affari ICE.	4.366	-	-	-	498,5	-	-	-	643	-	-	-	5.527,5	-
Progetti a medio e lungo termine...	7.043,9	-	-	-	1.478,6	-	478,5	-	905,3	-	-	-	9.906,3	-
Altre iniziative...	322,6	-	144	60	-	-	46,8	50	92	-	-	-	605,4	110
T O T A L E	19.207,4	1.274	917,5	200	2.934	20	1.251,4	87,6	3.386,2	-	-	-	27.776,5	1578,6
Percentuali (%)	69,4		3,3		10,6		4,5		12,2				100,00	

Tabella B

ATTIVITA' PROMOZIONALE ALL'INTERNO 1981

(valori in milioni di lire)

<u>I. C. E.</u>	<u>ALTRI ENTI</u>
Stampa e pubblicità..... 677	Pubblicità..... 1.355,4
Corse di specializzazione in commercio estero..... 986,5	Corse di qualificazione professionale..... 142
Partecipazione a Fiere..... 39,8	Invito in Italia di operatori giornalisti stranieri..... 188,8
altre iniziative..... 647,6	altre iniziative..... 117
Totale 2.350,9	Totale 1.803,2

Tabella CATTIVITA' PROMOZIONALE 1981Situazione finanziaria al 31 dicembre 1981

(valori in milioni di lire)

	<u>STANZIAMENTO</u>	<u>IMPEGNI</u>	<u>ECONOMIE</u>
<u>Cap. 1602</u>			
Contributi ad Enti per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere l'incremento dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero.....	795	580,6	214,4
<u>Cap. 1604</u>			
Contributi ad Enti per pubblicità sulla stampa, per la redazione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni, documentari cinematografici e televisivi, incisioni e simili per la propaganda dei prodotti italiani all'estero.....	1.540	1.503,4	36,6
<u>Cap. 1608</u>			
Contributi ad Enti per l'organizzazione di Mostre all'estero e per la partecipazione a Fiere, Mostre ed Esposizioni estere.....	1.845	1.298	547
<u>Cap. 1611</u>			
Somma da assegnare all'I.C.E. per il finanziamento delle attività di promozione a tutela dei prodotti italiani e per l'incremento e lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.....	30.600	30.127,4	472,6
	-----	-----	-----
Totale	34.780	33.509,4	1.270,6
	=====	=====	=====

PAGINA BIANCA

Capitolo VIII

MINISTERO DELLA DIFESA

1.- Considerazioni generali ed aspetti finanziari della gestione

a) Considerazioni generali - Nel referto redatto in corso di esercizio su richiesta della Camera dei deputati la Corte ha fornito dati e formulato osservazioni sullo stato della spesa per il personale militare, valutata intorno ai 4.265 miliardi nell'esercizio 1981, nonché sulla struttura retributiva e sulla consistenza degli organici del personale stesso. Il testo del referto è riprodotto in appendice al presente capitolo.

Il dato suddetto va ora integrata con gli oneri sostenuti per il personale civile (circa 72.000 unità in organico) e per quello cessato dal servizio sicché, a chiusura dell'esercizio, la massa degli impegni per tutto il personale della difesa, includendovi anche gli oneri indiretti di trasferimento e di mantenimento relativi al personale militare (1082,6 miliardi), ascende a (5.195,9 miliardi (1), corrispondente al 61,2 per cento della spesa complessiva del Ministero (miliardi 8.487,3).

I rilievi sullo scarso livello di specificazione delle voci di bilancio, che la Corte non ha mancato di sottolineare nel referto suddetto, valgono anche per altre tradizionali aree di spesa riguardanti il funzionamento delle Forze Armate (esempio: manutenzione dei mezzi e materiali), le infrastrutture (esempio: costruzioni ed installazioni d'opere e mezzi di supporto) e la ricerca (applicata e di sviluppo) per cui non appare possibile, allo stato attuale, una precisa determinazione delle diverse componenti della spesa.

(1) Il dato suddetto comprende le spese impegnate nell'esercizio per il personale militare in attività di servizio (miliardi 3.184,7), per il personale civile (miliardi 586,5) e per il personale in quiescenza (miliardi 342,1), cui vanno aggiunti gli oneri indiretti di trasferimenti correnti e di mantenimento relativi al personale militare, valutati, nel referto riprodotto in appendice al capitolo, in miliardi 1082,6. Escludendo quest'ultimo dato, gli oneri diretti per il personale in servizio ed in quiescenza ammontano a 4.113,3 miliardi (48,5 per cento della spesa complessiva).

Per quanto attiene all'attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento dello strumento militare, con l'esercizio 1981, si sono esauriti, poco oltre il quinquennio, gli stanziamenti autorizzati dalle leggi promozionali della Marina e dell'Aeronautica e poichè anche per l'Esercito è in via di esaurimento l'ultima tranche prevista per il corrente esercizio, l'Amministrazione, per la prosecuzione dei programmi ricorre, come verrà più avanti precisato, agli stanziamenti ordinari di bilancio.

In questo quadro, due nuove direttrici di marcia sembrano proporsi per il bilancio della Difesa: l'esigenza di una migliore chiarezza delle relative poste e, parallelamente, l'esigenza di una più corretta rappresentazione degli aspetti funzionali della spesa, il che potrebbe consentire da un lato una determinazione analitica dei costi per grandi comparti (spese di personale, per armamenti, per l'apparato industriale, per l'informatica ecc.), dallo altro una più puntuale verifica degli obiettivi perseguiti, sulla base delle annuali disponibilità delle risorse.

Al problema appena accennato si connette anche l'esigenza di una revisione dell'attuale assetto organizzativo del Ministero della Difesa, rimasto pressochè inalterato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965.

In tale prospettiva si colloca il disegno di legge di iniziativa governativa (1) volto a concentrare in un unico organismo direzionale, secondo il concetto della logistica per funzio-

(1) Atto Senato - VIII legislatura n. 1002 - A.

ni, i settori che trattano i materiali d'armamento terrestre, i mezzi motorizzati, i combustibili ed i materiali del genio militare, in attesa di una più generale ristrutturazione che comporti l'accorpamento di funzioni omogenee, attualmente ripartite tra vari Uffici centrali, in base al criterio della competenza per materia.

Nel corso del 1981 comunque il processo di unificazione delle strutture amministrative si è completato con l'istituzione (legge 20 febbraio 1981 n. 30) delle direzioni di amministrazione della Marina e dell'Aeronautica, già operanti per l'Esercito, e con l'emanazione dei decreti attuativi della legge medesima, che hanno consentito ai nuovi organismi lo svolgimento delle funzioni, a partire dal 1° gennaio 1982.

Di notevole rilievo, nel corso dell'esercizio, sono state inoltre le modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (legge 7 maggio 1981 n. 180) ed il nuovo assetto della docenza universitaria (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) la cui disciplina dovrà applicarsi nell'arco di un quinquennio alle Accademie ed agli istituti militari a livello universitario. In tale settore è comunque da auspicare una ristrutturazione degli istituti di formazione dei quadri militari, al fine di incentivare il reclutamento e di consentire una migliore selezione.

b) Note sullo stato di previsione - La legge di approvazione di bilancio reca, per espresso e non recente dettato normativo, non solo disposizioni di portata finanziaria ma anche altre meramente quantificatrici in materia di forza organica ovvero di composizione della razione viveri.

Confermando tale prassi sono state inserite nella legge di bilancio 1981: la norma che estende (articolo 70, capoverso) ai capitoli compresi nelle rubriche 12 e 14 (ammodernamento e rinnovamento delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri) il regime delle spese in conto capitale; la norma (articolo 71) che determina i capitoli, descritti negli elenchi allegati allo stato di previsione, per i quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione; la norma (articolo 70, nono comma) che rinvia, per quanto riguarda le spese per infrastrutture multinazionali, alle procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali; le varie disposizioni che determinano (articoli da 72 a 77) i contingenti di personale militare da trattenere in servizio o da arruolare.

Nel coacervo di disposizioni varie che appesantiscono lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è compresa anche, a termine dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 1950, la minuziosa tabella riguardante la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e generi di conforto, al personale militare delle varie specialità.

La scarsa significatività di tale adempimento, del tutto estraneo all'economia della legge di bilancio, farebbe propendere per una regolamentazione interna della materia.

Ancora meno pertinente, come sarà più avanti precisato, appare la collocazione nella legge di approvazione di bilancio di quelle norme che hanno autorizzato per il 1981 la molteplicità delle gestioni fuori bilancio a carattere assistenziale operanti nell'ambito del Ministero della difesa nonché di quelle

statuizioni che hanno innovato o integrato le speciali procedure previste dalle leggi promozionali per l'acquisizione di mezzi e materiali delle Forze Armate.

c) Aspetti finanziari della gestione - Le risultanze dell'esercizio 1981 rilevano sia un aumento delle dimensioni complessive della gestione sia un incremento della capacità di spesa (in termini di impegni e di pagamenti) dell'Amministrazione della difesa.

Gli impegni complessivi sono passati, infatti, da 7.137,4 miliardi a 8.487,3 miliardi, dei quali 8.421,3 si riferiscono alla parte corrente e 65,9 a quella in conto capitale.

La spesa per il personale in servizio (miliardi 3.214,8 nel 1980 e 3.771 circa nell'esercizio in riferimento) è aumentata del 17,2 per cento.

Gli acquisti di beni e servizi di parte corrente - miliardi 4.164,7, a fronte dei 3.510,2 dell'esercizio precedente, con un incremento del 18,6 per cento - hanno assorbito, come negli anni precedenti, oltre il 50 per cento dell'intera spesa statale relativa a tale comparto.

Anche i trasferimenti di parte corrente hanno registrato un sensibile incremento, essendo la relativa spesa passata da 68,4 a 96,7 miliardi.

Il cospicuo aumento delle spese in conto capitale (65,9 miliardi) rispetto all'esercizio precedente (36,7 miliardi) ha riguardato essenzialmente due settori: quello della realizzazione e

gestione della rete di stazioni terrestri per la ricezione ed utilizzazione dei dati meteorologici del satellite "Meteostat" (cap 7233) e quello delle costruzioni di alloggi di servizio per il personale militare (cap 8001).

I residui complessivi sono stati nel 1981, pari a 3.813,4 miliardi (3.360,8 miliardi nel 1980) con un incremento del 13,4 per cento, sull'esercizio precedente. Da rilevare, però, che i residui di stanziamento (367,2 miliardi) hanno registrato un decremento di circa il 10 per cento rispetto a quelli (411 miliardi) del 1980.

Quanto ai residui di nuova formazione, il dato relativo (2.310,1 miliardi pari al 26,6 per cento dello stanziamento di competenza) risulta elevato (nel 1980 era stato di 2.188,4 miliardi) rispetto alla media riferita all'intera spesa statale (24 per cento) ma non appare significativo di una ridotta dinamicità della gestione, risentendo il settore della Difesa, com'è noto, dei fattori condizionanti che derivano dagli attuali meccanismi delle procedure contrattuali.

Il totale dei pagamenti è assommato a 7.945 miliardi, (1) di cui 5.520 sono stati erogati a mezzo ordini di accreditamento e 2.391,8 con mandati diretti . (2) Le spese delegate hanno

(1) Si veda la allegata tavola di smatimento degli stanziamenti per il periodo 1976-1981.

(2) I pagamenti per spese fisse ammontano a 34 miliardi .

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GEFESA
TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
RELATIVI AL PERIODO 1976-1981
DATI AL 31 DICEMBRE 1981

	STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI						TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE								
		1976	1977	1978	1979	1980	1981	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%							
TOTALE GEN.																				
1976	3.264.709	67,13	17,13	6,59	2,24	0,92	0,50	3.082.525	94,42	104.360	3,20	77.824	2,23							
1977	3.553.567	68,73	13,51	13,51	6,46	2,84	1,58	3.681.558	93,12	232.634	5,98	39.375	1,00							
1978	4.657.204		65,84	19,52	19,52	7,33	3,00	4.456.710	95,69	110.768	2,38	89.726	1,93							
1979	5.960.387			65,90	65,90	21,51	5,64	5.550.509	93,12	340.369	5,71	65.509	1,11							
1980	7.159.113					69,13	16,94	6.161.747	86,07	968.901	13,53	28.565	0,40							
1981	8.678.028					71,18	71,18	6.177.119	71,18	2.310.147	26,62	190.762	2,22							
TITOLO 1																				
1976	3.235.836	67,48	17,16	6,51	2,21	0,82	0,39	3.060.149	94,57	103.379	3,19	72.308	2,23							
1977	3.899.920	69,60	13,58	13,58	6,50	2,68	1,40	3.656.309	93,75	204.651	5,24	39.160	1,00							
1978	4.618.436		66,34	19,64	19,64	7,01	2,94	4.430.204	95,92	98.535	2,13	89.697	1,94							
1979	5.872.403			66,91	66,91	21,75	5,41	5.524.221	94,07	278.676	4,75	53.505	1,18							
1980	7.122.405					69,39	16,94	6.148.678	86,33	945.231	13,27	28.497	0,40							
1981	8.612.114					71,53	71,53	6.160.337	71,53	2.261.015	26,25	190.762	2,22							
TITOLO 2																				
1976	28.872	28,00	14,68	4,17	6,24	12,16	12,25	22.376	77,50	981	3,40	5.515	19,10							
1977	54.047		6,12	8,50	3,72	14,26	14,86	25.645	47,46	28.183	52,14	215	0,40							
1978	38.768			7,05	4,81	45,72	10,78	26.506	68,37	12.233	31,55	29	0,07							
1979	87.584				3,57	5,15	21,16	26.287	29,88	61.693	70,12	3	0,00							
1980	36.707					17,75	17,85	13.069	35,60	23.570	64,21	68	0,18							
1981	65.513					25,46	25,46	16.782	25,46	49.132	74,54	0	0,00							

LA VOCE ECONOMIE RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEDEZZE DI SPESA

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

così raggiunto quasi il 70 per cento (a fronte del 66,8 per cento dell'esercizio precedente) dell'intero ammontare delle erogazioni.

L'ulteriore espansione nel settore della Difesa dell'area della spesa delegata trova la sua motivazione nelle esigenze di maggiore snellezza dell'azione amministrativa, che si avvale di procedure fortemente decentrate di pagamento mediante fondi in contabilità speciale, come previsto dalle particolari norme in materia.

Le risultanze finali hanno segnato, di conseguenza, un incremento delle somme rendicontate per un importo di 3.902 miliardi (a fronte dei 3.167,2 dell'anno precedente) che sarebbe stato ancora più elevato se, nel corso dell'esercizio, durante il quale sono pervenuti alla Corte 12.082 rendiconti (12.538 nell'esercizio 1980), non si fossero manifestati, specialmente nel settore delle contabilità speciali, più accentuati ritardi nella trasmissione degli stessi da parte di alcune direzioni di amministrazione che, come è noto, eseguono il riscontro di competenza per conto della Ragioneria centrale. In dipendenza di tale situazione, l'importo complessivo delle spese relative all'esercizio 1980 ancora da rendicontare era, al 31 dicembre 1981, di miliardi 695,3.

Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese all'estero sono da registrare significativi risultati, anche per effetto di iniziative intraprese dalla Procura Generale, sotto il profilo quantitativo, considerata per un verso l'entità delle somme giustificate alla chiusura dell'esercizio (720,9 miliardi) e,

sotto altro riguardo, la notevole riduzione di quelle ancora da rendicontare (585,3 miliardi) rispetto all'anno precedente (636,9 miliardi).

quanto in generale al sistema di erogazione a funzionari all'estero di somme da tenere a disposizione, talvolta presso banche, per necessità di acquisto di beni, sono in corso osservazioni da parte della Corte e un'indagine da parte della Procura generale.

2. - Gestioni fuori bilancio

Le gestioni fuori bilancio operanti nell'ambito del Ministero della difesa attengono, come è noto, all'esplorazione di attività in senso lato assistenziali e sono state assoggettate, come per gli anni precedenti, alla vigente disciplina in materia, in base alla legge annuale di bilancio (articolo 70, decimo comma) che, in mancanza di altra normativa, è l'unica autorizzativa delle stesse (1).

L'entità numerica di dette gestioni è per ora determinata, sulla base dei dati definitivi relativi all'esercizio 1978, in 2.576 unità suscettibili peraltro di variazioni, in dipendenza della nota mutabilità degli Enti e corpi militari.

(1) Per altre considerazioni e per l'elencazione di dette gestioni si fa rinvio alla parte prima, capitolo IV, della presente Relazione in cui la Corte, su richiesta del Senato, fornisce analitici elementi sulle gestioni dei fondi al di fuori del bilancio.

Non sempre appaiono osservate le norme in materia di contabilità generale dello Stato che, in mancanza di disposizioni derogative, dovrebbero trovare applicazione nei casi in esame, soprattutto in riferimento alle procedure contrattuali e ad economia. Sono in corso accertamenti istruttori da parte della Corte.

Sotto altro aspetto restano ancora incerti i limiti (1) entro i quali gli oneri, specialmente quelli generali, debbono essere posti a carico di tali entità gestorie, tenuto conto che in molti casi l'Amministrazione interviene per le medesime esigenze con contributi che vengono corrisposti ai sensi della legge n. 612 del 1956.

In sede di controllo si è rilevato che le relazioni predisposte dagli organi gestori sono molto spesso generiche ed idonee a dare una chiara rappresentazione delle voci di entrata e di spesa.

Sono inoltre emerse varie inadempienze, riscontrate anche in sede ispettiva, su diversi aspetti contabili e amministrativi, quali il mancato adeguamento del fondo di riserva alla percentuale prescritta, l'assenza di indagini di mercato nel procedere agli acquisti, la non corretta utilizzazione dei proven

(1) Nell'intento di dettare alcuni criteri di massima, il d.m. 21 maggio 1981 ha stabilito che siano poste a carico degli appositi capitoli di bilancio le spese per gli impianti e per le dotazioni di attrezzature, come pure quelle generali (energie, combustibili, acqua, pulizia, ecc.).

L'Amministrazione mette inoltre a disposizione i servizi logistici e le infrastrutture nonché il personale civile e, nei limiti delle necessità, quello militare.

ti, ecc.

Per quanto attiene alla situazione redditoria, mentre erano pervenuti alla Corte, alla fine di gennaio del corrente anno, tutti i rendiconti (2.576) relativi all'esercizio 1978, ne restavano da acquisire oltre 600 per l'esercizio 1979 e più di 2.000 per l'esercizio 1980 (1).

In dipendenza di tali ritardi, i dati del rendiconto finanziario, che si svolge in regime di cassa, evidenziano, in via definitiva per l'esercizio 1978, entrate per 88,3 miliardi ed uscite per 85,6 miliardi, con un attivo di 2,7 miliardi. I dati disponibili per l'esercizio 1979 danno indicazioni solo parziali (2).

Infine la soppressa gestione dei depositi per spese contrattuali presenta una modesta situazione residuale dovuta a rendiconti non ancora dichiarati regolari per la pendenza di alcuni rilievi istruttori.

(1) La Ragioneria centrale del Ministero della difesa ha addotto a motivo del ritardo le numerose irregolarità riscontrate nell'esame dei rendiconti e delle relazioni presentati dagli organi gestori. Inoltre ha fatto presente l'impossibilità a revisionare per ciascuno il rendiconto dell'esercizio finanziario successivo fin quando non sia stato rettificato quello dell'anno precedente, in dipendenza del riporto contabile del fondo cassa tra i vari esercizi.

(2) In base ai rendiconti pervenuti alla Corte al 31 dicembre 1981, le entrate ammontavano a 25,4 miliardi e le uscite a 25,3 miliardi.

3. - Organizzazione dei servizi e personale

a) Organizzazione dei servizi - Il processo di unificazione delle strutture amministrative della Difesa, iniziato nel 1965 con il provvedimento delegato n. 1478, si è avviato a conclusione con l'emanazione della legge 20 febbraio 1981, n. 30 che ha istituito le direzioni di amministrazione della Marina, dell'Aeronautica, quella interforze ed il reparto per il coordinamento amministrativo nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale della difesa, dando altresì legittimazione alle preesistenti direzioni operanti per l'Esercito.

La riforma ora introdotta non incide soltanto sulla sfera amministrativa ma su tutta la struttura organizzativa delle Forze Armate, in relazione ai principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione dei pubblici Uffici.

Nel corso dell'anno sono stati emanati i decreti attuativi (1) della legge n. 30 sicché ogni adempimento è stato espletato per consentire, a decorrere dal 1° gennaio 1982, la piena funzionalità delle nuove strutture e la contemporanea soppressione di alcuni preesistenti Uffici di riscontro centrali e periferici. Dalla stessa data hanno avuto applicazione in tutti i settori della Difesa i decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 1976 n. 1076 e 1077 concernenti rispettivamente i regolamenti di amministrazione degli organismi militari e degli arsenali e stabilimenti la cui efficacia era rimasta sospesa, per gli organismi della Marina e dell'Aeronautica, sino al mo

(1) Trattasi dei decreti ministeriali 10 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 22 luglio 1981) e 4 dicembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981).

mento della costituzione delle rispettive direzioni di amministrazione.

I compiti a queste assegnati dalla legge attengono in prevalenza al finanziamento degli enti dipendenti sui fondi delle contabilità speciali - che vengono estese a tutta l'area delle Forze Armate - nonché all'azione di controllo amministrativo, sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa (1).

Nel 1981 sono stati avviati a soluzione alcuni complessi problemi inerenti al trasferimento all'Azienda autonoma di assistenza al volo (A.A.A.V.) dei servizi e delle funzioni già espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa.

Nel quadro del nuovo assetto organizzativo (2) sono intervenuti il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 che ha previsto, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore (3), la progressiva assunzione da parte della Azienda dei servizi di assistenza al volo e, successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio

(1) Particolari adempimenti è chiamata a svolgere la direzione di amministrazione interforze in sede di chiusura delle contabilità speciali, al fine di determinare, mediante operazioni compensative, le risultanze a debito ed a credito di ciascuna direzione territoriale di F.A.

(2) In dipendenza del trasferimento dei servizi all'Azienda suddetta, lo stanziamento relativo al capitolo 7231 dello stato di previsione del Ministero della difesa è stato ridotto di 15 miliardi.

(3) Nel periodo transitorio la gestione dei servizi di assistenza al volo dovrebbe, in base alla legge, essere assunta dall'Azienda gradualmente, per aeroporto, centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura, al fine di evitare soluzioni di continuità.

1981 n. 484 che, nel disciplinare l'uso dello spazio aereo, ha determinato gli ambiti di competenza dell'Aeronautica militare e dell'Azienda autonoma.

A termine dell'articolo 8 del decreto ora citato, organismi di coordinamento, sia a livello centrale che periferico, dovranno essere costituiti con decreto interministeriale, al fine di garantire, tra l'altro, l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei.

Con il decreto ministeriale 7 novembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981) sono stati definiti i compiti, l'articolazione in uffici e gli organi preposti al Centro militare studi per la difesa civile che è chiamato a condurre, in via principale, "le attività di studio di competenza delle Forze Armate nella preparazione civile di emergenza, assicurando i collegamenti con le Amministrazioni interessate", ed a concorrere all'elaborazione della normativa in materia di difesa civile.

Nell'esplorazione dell'attività ispettiva è da rilevare la inegualità del numero degli ispettori (complessivamente 28) in rapporto alla

pluralità degli enti e distaccamenti delle tre Forze Armate (oltre 1.000). Anche, a termine dell'articolo 524 del regolamento di amministrazione, devono essere assoggettati ad ispezioni in ogni anno finanziario (1).

Le relazioni sulle ispezioni effettuate nell'anno sono state trasmesse alla Corte, ai sensi dell'articolo 36 del testo unico n. 1214 del 1934 ed hanno evidenziato irregolarità nelle procedure contrattuali o ad economia, situazioni di scarse funzionalità nella

(1) In base ai dati forniti dall'Amministrazione nel corso del 1981 l'attività ispettiva di carattere amministrativo - contabile

gestione del denaro, dei materiali e delle strutture aventi finalità assistenziali, nonché irregolarità nella tenuta degli inventari, nella gestione degli alloggi domaniali e nel fondo scorta. Sono in corso accertamenti istruttori.

B) Personale - In ordine alle questioni riguardanti gli organici e l'avanzamento del personale Ufficiale e sottufficiale delle Forze Armate si fa rinvio al rapporto redatto dalla Corte nel corso dell'esercizio e riprodotto, come già detto, in appendice al presente capitolo. Le notazioni che seguono si riferiscono, pertanto, al personale di magistratura militare, al personale docente presso Istituti ed Accademie militari, al personale impiegatizio ed operaio della Difesa.

si è così esplicata:

Forza armata e numero enti soggetti a ispezioni (1)	Ispezioni dirette (2)	Ispezioni decentrate (3)	Totali (2 + 3)
<u>ESERCITO</u>			
Enti 646	185	46	231
<u>MARINA</u>			
Enti 217	80	84	164
<u>AERONAUTICA</u>			
Enti 183	110	8	118
Totali..... 1.045	375	138	513

I dati ora indicati rilevano che è stato ispezionato il 36 per cento, il 75 per cento ed il 64 per cento degli enti e distaccamenti rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Notevoli sono le innovazioni, in tema di stato giuridico e di avanzamento dei magistrati militari, introdotte dalla legge 7 maggio 1981 n. 180 che ha stabilito le equiparazioni ai magistrati ordinari, nel rispetto dei principi garantistici di autonomia ed indipendenza (1).

Il relativo ruolo organico è stato incrementato da 85 a 103 unità e, conseguentemente, il Ministero della difesa, per coprire i posti vacanti, ha elevato a 30 (in origine erano 3) il numero dei posti di un concorso ad uditore giudiziario.

In attesa della costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, si è provveduto, in base alle norme transitorie (articolo 15), alla determinazione delle tabelle organiche relative alle funzioni, alla ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari militari, alle conseguenti singole assegnazioni alle funzioni e sedi di servizio.

Nell'ambito delle norme che hanno riordinato la docenza universitaria, l'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel confermare all'Amministrazione della difesa la facoltà di conferire incarichi d'insegnamento nelle materie non militari, introducendo anche lo strumento contrattuale per particolari esigenze (insegnamento di lingua straniera o attivazione di corsi integrativi), ha stabilito l'adeguamento degli attuali ordinamenti alle nuove disposizioni entro un arco di tempo di cinque anni.

(1) La legge suddetta ha previsto l'istituzione dell'ufficio autonomo del pubblico ministero presso la Corte di cassazione e della Corte militare di appello, con sede in Roma, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. Il nuovo ordinamento, fondato sul doppio grado di giurisdizione, ha sancito l'abolizione del tribunale supremo militare e la soppressione dei tribunali militari di bordo.

A motivo di ciò, lo stato giuridico ed economico dei docenti di ruolo presso le Accademie militari e l'Istituto idrografico della Marina ha continuato, nel 1981, ad essere disciplinato dalle norme anteriori e, poichè gli adempimenti necessari a garantire il regolare funzionamento erano stati già avviati, l'Amministrazione ha provveduto, per l'anno accademico 1980-1981, alla conferma sia degli incarichi esterni ormai aboliti, sia di quelli interni, conseguenti cioè ad un rapporto di dipendenza dell'incaricato con il Ministero della difesa o con le Università.

L'adeguamento alla nuova disciplina riguarderà, in particolare, i vari Istituti e scuole a livello universitario e post-universitari per i quali, in precedenza, gli incarichi di insegnamento venivano conferiti sulla base di convenzioni annuali.

La legge 11 luglio 1980, n. 312 ha avuto applicazione, pur tenendo conto della complessa articolazione dei ruoli del personale civile della Difesa, limitatamente ad alcuni adempimenti di carattere generale e, in misura più ampia, nei riguardi di alcune categorie di personale.

Sono stati così portati a termine gli adempimenti connessi al primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978 e definiti i provvedimenti con cui si stabiliscono le dotazioni organiche cumulative di ciascuna qualifica funzionale (1).

(1) Le dotazioni organiche provvisorie risultano così costituite:

Prima qualifica funzionale:		n. 149	unità
Seconda	"	" 4473	"
Terza	"	" 27.207	"
Quarta	"	" 30.295	"
Quinta	"	" 4.733	"
Sesta	"	" 3.199	"
Settima	"	" 1.381	"
Ottava	"	" 325	"

I posti cumulativamente resi indisponibili sono 322. - 1.

Tra gli aspetti più qualificanti della nuova legge, restano da determinare i profili professionali, in assenza dei quali non hanno potuto aver luogo, di riflesso, gli inquadramenti previsti in favore dei dipendenti che abbiano esercitato mansioni di livello più elevato (articolo 4, nono comma) nonché quelli nella qualifica superiore cui hanno titolo gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità nella prova selettiva (articolo 9, decimo comma) (1).

L'applicazione delle disposizioni riguardanti il personale assunto a contratto (articolo 31) ha peraltro permesso l'inquadramento in ruolo rispettivamente nelle qualifiche settima e quarta della maggior parte dei ricercatori e programmatori in servizio presso il Centro applicazioni militari energia nucleare e del personale assunto per le esigenze degli addetti militari all'estero.

E' stata inoltre definita, secondo le modalità previste dall'articolo 33, la posizione di 123 elementi utilizzati a tempo pieno presso le comunità dell'Arma dei carabinieri, i quali sono stati inquadrati nella quinta categoria degli impiegati civili non di ruolo.

In tema di reclutamento, l'Amministrazione della Difesa che soffre, com'è noto, di cospicue carenze di personale civile negli organici, non ha potuto avvalersi delle disposizioni che hanno temporaneamente ripristinato la facoltà di bandire nuovi concorsi, per alcune divergenze, poi superate nei primi mesi dell'anno in corso, sulla determinazione dei posti disponibili.

(1) Le domande prodotte dal personale, intese ad ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore, sono circa 14.000 (di cui 6.000 relative ad operai).

Nè ha potuto concludersi, a circa tre anni dalla indizione, il concorso per titoli a 37 posti di commissario di leva, essendo stati immessi nella graduatoria alcuni elementi che erano cessati da precedente servizio a seguito dei benefici concessi dalla legge n. 336 del 1970.

Sono state infine effettuate, per le esigenze dell'Istituto geografico militare, le assunzioni dei candidati risultati idonei nei concorsi a cartografo o topografo espletati nell'ultimo triennio, a mente dell'articolo 67 della legge n. 219 del 1981 sugli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Nel contempo è stato elevato da 9 a 40 il numero dei posti del concorso a disegnatore.

Per quanto riguarda il personale operaio, sono stati determinati gli inquadramenti giuridici ed economici, che hanno interessato circa 6.500 elementi, in base alle disposizioni della legge n. 312 del 1980.

E' intanto proseguito il vasto programma di provvista di personale, di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, incentrato in prevalenza sul reclutamento di circa 17.000 elementi provenienti dalle liste giovanili. Sono stati così nominati oltre 5.000 allievi facenti parte della prima serie dei corsi (1) ad essi riservati. Altre assunzioni hanno riguardato

(1) I corsi della seconda serie, per complessivi 4.865 posti, hanno avuto termine presso quasi tutti gli enti didattici del Ministero della difesa; quelli della terza serie, che prevedono il conferimento di 7.285 posti, hanno avuto inizio negli ultimi mesi del 1981.

305 allievi operai diplomati al termine dei normali corsi biennali e 1188 vincitori di pubblici concorsi.

c) Trattamento economico - Non vi sono da fare notazioni aggiuntive a quelle esposte nel referto in corso d'esercizio circa il trattamento economico principale e accessorio del personale militare che beneficia anche di interventi di varia natura classificabili come vantaggi extra retributivi.

E' da rilevare, invece, l'ulteriore, sensibile incremento della spesa impegnata per concessione di equo indennizzo al personale militare che è ammontata, nell'esercizio in riferimento, a circa 10 miliardi (di cui 3,8 a carico del capitolo 4756 relativo all'Arma dei Carabinieri), in dipendenza del più alto numero di provvedimenti (7.139) che, in un solo anno, sono stati sottoposti al controllo della Corte (1). Alla spesa suddetta va aggiunta quella allo stesso titolo impegnata per il personale civile del Ministero della Difesa (900 milioni), cosicché l'onere complessivo si è aggirato sugli 11 miliardi e, procedendo con tale cadenza, è destinato a subire ancora maggiori lievitazioni, dato che le liquidazioni dovranno commisurarsi ai nuovi più favorevoli trattamenti economici (2)

(1) Nel quinquennio 1977-1981 sono pervenuti alla Corte circa 30.000 decreti concessivi di equo indennizzo in favore del personale militare.

(2) Circa i criteri di applicabilità del sistema risarcitorio, la Sezione del controllo (deliberazione n. 1210 del 26 novembre 1981) ha affermato, in contrasto con le determinazioni assunte dall'Amministrazione militare, che mentre un obbligo di raffronto illimitato nel tempo, tra vecchio e nuovo sistema di liquidazione, discendeva dall'articolo 64 del d.l. n. 163 del 1979, decaduto per mancata convenzione in legge, la disciplina definitiva stabi-

e che la legge 3 giugno 1981, n. 308 ha esteso l'equo indennizzo spettante al personale militare a numerose altre categorie di beneficiari prima escluse (1).

Tra le cause che tendono vieppiù ad espandere tale tipo di spesa è da rilevare la tendenza degli Organi tecnici ad ascrivere alla particolare "condizione del militare", che effettivamente è soggetto a trasferimenti e disagi nel corso della carriera, ogni tipo di invalidità o di processo degenerativo organico, in tal modo incanalando l'istituto verso una sorta di generalizzata erogazione a carattere prevalentemente assistenziale.

Va pure rilevato, come riferito nella precedente relazione, che la stessa legittimazione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ad esprimere il proprio parere sulla dipendenza dell'infermità da causa di servizio può venire in pratica neutralizzata, qualora il parere sia in contrasto con quello

lita dall'articolo 154 della legge n. 312 del 1980 ha escluso una siffatta comparazione, optando per una immediata ed esclusiva applicazione, anche retroattiva, del nuovo sistema risarcitorio, con salvezza, tuttavia, di quelle maggiori liquidazioni che, pur rientrando nell'ambito della operatività retroattiva delle nuove norme, fossero già state effettuate alla data di entrata in vigore della legge n. 312.

(1) Destinatari delle norme sull'equo indennizzo sono ora anche i militari in servizio di leva, i richiamati nelle FF.AA., nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di P.S., gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'accademia navale, gli allievi delle Scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti.

delle Commissioni mediche ospedaliere, in dipendenza della facoltà, di cui l'Amministrazione militare frequentemente si avvale, (articolo 178 del testo unico n. 1092 del 1973) di sentire il Collegio medico legale presso il Ministero della difesa, che il più delle volte conferma i giudizi espressi dalle Commissioni anzidette.

Permanendo tale situazione, che ha notevole incidenza sulla spesa corrente, sarebbe da prendere in considerazione l'ipotesi di assumere a copertura del "rischio professionale" le menomazioni più gravi, in ogni caso adottando criteri più rigorosi in sede di accertamento e di classificazione delle infermità.

Sul piano procedurale poi risulterebbe utile apportare modificazioni alla facoltà dell'Amministrazione della difesa di avvalersi del parere di propri organi tecnici, nel senso che essa dovrebbe esercitarsi prima e non dopo avere acquisito il parere del Comitato per le pensioni privilegiate che, quale organo inserito nell'ambito della presidenza del Consiglio, si porrebbe come ultimo interveniente nel procedimento (1), dirimendo con motivato parere

(1) Quanto alle diversità del procedimento, dovute alla particolare normativa vigente per i dipendenti del Ministero della Difesa, soprattutto in ordine al riconoscimento della menomazione da causa di servizio, si fa rinvio alle notazioni già espresse nelle due precedenti relazioni.

ogni eventuale contrasto di giudizio.

Confermando un precedente indirizzo della Corte, la legge 25 maggio 1981 n. 280 ha infine ammesso che l'equo indennizzo sia cumulabile con la particolare provvidenza dell'indennizzo privilegiato aeronautico, istituito al fine di sovvenire a situazioni di rischio cui si trova esposto il personale comandato in servizio di volo, ovvero in servizio presso gli aeroporti, nel caso che dall'incidente derivi la morte o l'invalidità del soggetto. La suindicata legge n. 280 (1) oltre ad includere tra i destinatari gli allievi delle scuole e collegi militari, ha rideterminato in misura più congrua, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, l'indennizzo spettante ai familiari delle vittime decedute in incidenti di volo (2).

Va rilevato, infine, che i nuovi trattamenti economici previsti dalle leggi n.312 del 1980 e n.432 del 1981 sono stati liquidati al personale militare, sia pure in via provvisoria, in base a direttive diramate dai competenti Uffici centrali di ciascuna Forza armata. Tali istruzioni però non hanno presentato omogeneità di indirizzo -

Deriva da ciò l'esigenza di un migliore coordinamento a livello ministeriale e di un più attento esame delle questioni controversie, onde evitare esborsi non dovuti a carico dell'erario ed il disagio, per gli interessati, di restituire, a volte a distanza di anni, le somme percette.

(1) Si ricorda che detta legge è stata rinviata alle Camere per una nuova delibera da parte del Presidente della Repubblica, in quanto l'accantonamento sul fondo speciale, che avrebbe dovuto essere utilizzato entro l'anno 1980, mentre era valido al momento della approvazione del Senato, non era più idoneo quando intervenne, quasi un anno dopo, quella della Camera dei deputati.

(2) I provvedimenti inviati alla Corte sono stati 47, (3 relativi ad incidenti di volo verificatisi nel 1981 e 44 di rideterminazione dell'indennizzo nelle nuove misure).

4. - Beni e servizi strumentali

Per quanto attiene al programma decennale di realizzazione di alloggi di servizi, previsto dalla legge n. 497 del 1978, è da rilevare che, a differenza degli anni precedenti, lo strumento più usato è stato quello dell'appalto diretto di nuove costruzioni, su progettazioni degli organi tecnici del Genio militare. Sono stati comunque effettuati anche acquisti di alloggi dal libero mercato, ora consentiti senza limitazione temporale dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, la quale ha tra l'altro fornito l'Amministrazione di nuovi strumenti operativi per la realizzazione del programma (1), in particolare definendo le deroghe ai vincoli urbanistici vigenti.

In base alla nuova normativa, spetta alla stessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, la gestione degli edifici e la riscossione dei relativi canoni.

Al termine dell'esercizio 1981 sono stati assunti impegni per circa 140 miliardi, utilizzando, quindi, oltre la metà dei fondi (275 miliardi) stanziati dalla legge per l'attuazione del programma decennale (1978-1987).

La legge finanziaria 1981 ha autorizzato, per le esigenze della protezione civile, la spesa di 50 miliardi da destinare all'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi inerenti alla costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili da predisporre per il soccorso delle popolazioni colpite da calamità. L'autorizzazione di cassa, nel limite dei 5 miliardi, è avvenuta soltanto con la legge di assestamento 20 novembre 1981, n. 652. L'Amministrazione ha provveduto all'acquisto di due gruppi motori e relative parti di ricambio nell'ambito di un programma di acquisizione di 21 elicotteri per il soccorso e la protezione civile, il cui completamento è previsto negli anni successivi (2).

(1) Al 31 dicembre 1981 i vari tipi di intervento hanno complessivamente riguardato: 602 acquisti; 2.154 nuove costruzioni, 104 trasformazioni e 190 permutate.

(2) Anche nell'esercizio corrente l'autorizzazione di cassa (55 miliardi) risulta inferiore allo stanziamento di competenza (200 miliardi) previsto dalla legge finanziaria.

L'Amministrazione della Difesa provvede al rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e, per soddisfare tale esigenza, la legge n.861 del 1978 ha autorizzato nel periodo 1978-1981 la spesa di miliardi 7,6 per l'acquisto di navi cisterne. L'entità dello stanziamento ha in effetti consentito l'acquisto di una sola unità, con facoltà di opzione da parte del Ministero di una seconda nave cisterna, il cui costo è stato valutato a circa 6 miliardi, da reperire mediante finanziamento aggiunto.

Va rilevato in proposito che al rifornimento idrico delle isole minori comprese nel territorio delle regioni a statuto speciale provvede esclusivamente la Marina militare che, con l'impiego dei propri mezzi o con il noleggio di navi dell'armatoria privata, ha impegnato nel 1981 la spesa di 14,5 miliardi (capitolo 1109).

Con la legge n.861 è stata trasferita, invece, alle Regioni a statuto ordinario la gestione del rifornimento idrico delle isole minori cosicché l'Amministrazione militare è tenuta a predisporre e coordinare il piano di rifornimento idrico, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi navali, salva la facoltà delle regioni interessate a stipulare convenzioni, il cui onere (circa 3 miliardi) resta comunque a carico del capitolo 1177 del bilancio della difesa.

Per quanto, infine, riguarda le spese di rappresentanza, ha rilevato la Corte (1) che oltre agli organi di vertice (Ministro e Sottosegretario) sono legittimati ad effettuarle gli Ufficiali generali e superiori titolari di incarichi per i quali l'articolo 9 della legge 18 agosto 1978, n.497 prevede obblighi di tal genere. Le erogazioni, tuttavia, devono rispondere a fini istituzionali, inquadrati in rapporti di carattere ufficiale e generalmente tenuti con organi esterni all'Amministrazione.

(1) Sezione del controllo (deliberazione 1191 del 15 ottobre 1981). Alcune delle ipotesi sottoposte all'esame della Corte non rispondevano ai criteri suddetti per cui non sono stati dichiarati regolari i relativi rendiconti.

5. - Attività contrattuale e servizi ad economia

a) Attività contrattuale - La vasta attività che, come è noto, l'Amministrazione della Difesa esplica sia con le forme contrattuali sia con il ricorso all'economia, ha comportato, nell'esercizio 1981, un rilevante impegno finanziario (1), per cui si ripropone l'esigenza di apprestare, nel campo della contrattualistica militare, procedure più snelle che tengano anche conto, come si dirà in seguito, dei riflessi di ordine finanziario derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli accordi NATO.

Lo svolgimento dei rapporti contrattuali ha risentito, nell'esercizio in riferimento, della rigidità del sistema, tanto nella fase di formazione che in quella di approvazione, la quale resta ancora condizionata, in sede periferica, agli attuali ristretti limiti di competenza dei Comandanti militari territoriali (2). Per altro verso si è avuto conferma che in mate

(1) La spesa derivante dai decreti approvativi di nuovi contratti, in numero di 6.702, è stata pari a miliardi 1.993,5 di cui: miliardi 1.185,6 per n. 2.207 trattative private; miliardi 748,3 per n. 4.408 licitazioni private; miliardi 595 per n. 85 appalti concorso e, infine, milioni 130 per n. 2 contratti per asta pubblica.

Nel complesso i decreti inerenti alla gestione contrattuale, ammessi a registrazione nel corso dell'anno 1981, sono stati circa 13.000 in quanto ai suindicati nuovi contratti vanno aggiunte le stipulazioni riferite ad anni precedenti ed ancora in corso di liquidazione, i decreti autorizzativi delle spese in economia e le convenzioni varie.

(2) Va ricordato, in proposito, che prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972, i limiti di spesa per l'approvazione da parte dei predetti Comandanti dei contratti stipulati in base a capitoli d'onere erano superiori di oltre il doppio a quelli stabiliti per le altre Amministrazioni dello Stato per il combi-

ria contrattuale le deroghe molto ampie alle norme di contabilità non contribuiscono a rendere più snella l'azione amministrativa giacché questa, di solito, resta ancorata, salvo aspetti secondari, alle procedure tradizionali ritenute dagli organi decisionali più rassicuranti ai fini di eventuali responsabilità.

L'Amministrazione della difesa, infatti, non si è avvalsa di detta deroga per la ricostituzione ed il ripristino dei mezzi e delle scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 (1), limitandosi, in taluni casi, a disporre il pagamento dell'intero importo contrattuale a mezzo di ordine di accreditamento, anziché con il mandato diretto.

Nei periodi di crisi economica e di alti tassi d'interesse, riveste particolare importanza per le imprese la concessione di

nato disposto degli articoli 5, 6 e 7 della l.c.g.s. La situazione si è successivamente ribaltata (salvo che per i contratti attinenti al mantenimento, alla vestizione, al casermaggio ed alle spese generali) in quanto la disciplina delle funzioni dirigenziali non è applicabile, in tale materia, al personale militare. Pertanto la competenza attuale dei Comandanti territoriali (240, 120 e 60 milioni rispettivamente per l'asta pubblica, la licitazione privata e la trattativa privata) risulta, nei casi più comuni di contrattazione, inferiore anche a quella dei primi dirigenti civili, i cui limiti di somma sono di 150 e 75 milioni.

Un'altra discrasia poi si verifica nei contratti in cui non occorre l'acquisizione di pareri (art. 5 bis l.c.g.s.), in quanto mentre i Comandanti territoriali sono competenti ad approvarli senza limiti di impegno, i dirigenti civili restano vincolati a quelli stabiliti dal d.P.R. n. 748 del 1972 e successive modificazioni.

(1) A tal fine è stato istituito in bilancio il cap. 4006, il cui stanziamento di 50 miliardi è stato quasi per intero utilizzato.

anticipazioni e la tempestività dei pagamenti, i quali, invece, hanno registrato notevoli ritardi per essere intervenute alcune variazioni di bilancio soltanto al termine dell'esercizio, tra l'altro accentuando l'abnorme concentrazione dei pagamenti nell'ultimo mese dell'anno.

Quanto poi alla facoltà di concedere anticipazioni fino al 50 per cento del prezzo, ancora prima dell'inizio della esecuzione del contratto, è da rilevare che tale limite è stato mantenuto generalmente al di sotto (20 per cento nel 1981) salvo eccezioni, come nel caso dell'acquisto di carburanti.

Vero è che, allo stato della normativa (1), è anche ammessa la possibilità di concedere anticipi fino al 75 per cento del saldo, dopo l'ultimazione dei lavori o la prestazione dei servizi, ma tale vantaggio è di modesta consistenza in quanto l'Amministrazione militare procede di solito speditamente al pagamento dell'intero dovuto.

(1) Tale agevolazione è stata prevista, fino al 31 dicembre 1981, dal d.m. Tesoro 3 ottobre 1980 (in G.U. del 18 ottobre 1980) ed è stata prorogata a tutto l'esercizio corrente con d.m. 21 dicembre 1981 (in G.U. n. 356 del 30 dicembre 1981).

Da ultimo è intervenuta, a chiusura di esercizio, la legge 10 dicembre 1981, n. 741 che, nel dettare ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, ha stabilito alcuni criteri per "l'accredito delle anticipazioni" e per la concessione di altre agevolazioni (1) in favore delle imprese. Sull'attuazione di tale normativa, si fa rinvio alla prossima relazione.

Anche in ordine alla nuova disciplina (legge 30 marzo 1981, n. 113) di adeguamento alle direttive comunitarie delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture (2) non si dispone, sulla base delle poche gare indette, di validi elementi di giudizio. E' tuttavia da rilevare che il limite di valore (200.000 unità di conto europeo) (3) per l'applicabilità delle nuove norme appare modesto e che un ulteriore appesantimento nella dinamica contrattuale sembra derivare da adempimenti procedurali vari (inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per estratto, su quotidiani a carattere nazionale, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ecc.) nonché dalla imposizione di termini in materia di ricezione delle offerte e di partecipazione alle gare.

(1) Si segnala, tra l'altro, la possibilità di conseguire l'intero acconto per revisione prezzi (art.2), e la riduzione del termine per la corresponsione alle imprese degli interessi moratori (art.4).

(2) Le norme di adeguamento alle direttive comunitarie, in materia di appalti di lavori pubblici, vennero emanate dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

(3) Tale limite si riduce a 140.000 unità di conto per i Paesi extracomunitari aderenti agli accordi G.A.T.T.

In tema di revisione prezzi è da rilevare la scarsa adattabilità del meccanismo parametrico previsto dalla legge n. 463 del 1964 nei casi in cui si debba procedere alla contabilizzazione e stima dei materiali approvvigionati in cantiere sicchè l'Amministrazione ritiene, sulla base di orientamenti assunti dal Ministero dei lavori pubblici, di dover liquidare compensi, in ordine ai quali la Corte ha mosso obiezioni.

Nel settore dei prodotti petroliferi l'Amministrazione militare ha liquidato, in conformità all'avviso espresso dal Ministero del tesoro, le maggiori somme derivanti dagli aggiornamenti di listino, intervenuti durante il periodo di esecuzione del contratto, ancorchè alle ditte fornitrici fosse stato anticipato il 50 per cento dell'importo contrattuale, nella considerazione che il riferire la misura del prezzo da corrispondere a quello vigente al momento della consegna non configura una revisione prezzi, ma piuttosto un aggiornamento derivante da deliberazioni del C.I.P. ovvero da nuove imposizioni fiscali.

Da quanto ora prospettato emerge l'esigenza che non solo il meccanismo revisionale ma tutta la materia contrattuale, compreso il settore delle forniture, vengano legislativamente definiti, considerato che le istruzioni ministeriali e le clausole inserite negli schemi contrattuali mal si adattano, nel settore della Difesa, alle attuali condizioni di mercato sia nazionale che internazionale.

A tale riguardo particolare interesse potrà rivestire per l'Amministrazione della difesa lo schema di disegno di legge tendente ad una disciplina delle procedure contrattuali in materia di esecuzione di programmi di ricerche e di acquisizione, anche sui mercati esteri, di prodotti ad elevato contenuto tecnologico (1)

(1) Sullo schema di disegno di legge le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno espresso il parere di competenza (adunanza del 26 maggio 1982).

b) Servizi ad economia - Della frequenza con cui, nel settore della Difesa, viene fatto ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, al sistema in economia, si è già fatto cenno nella precedente relazione per mettere in evidenza come il fenomeno abbia assunto notevoli dimensioni. I motivi che stanno alla base del comportamento dell'Amministrazione, non sempre censurabile sotto il profilo della legittimità, vanno ricercati nella maggiore snellezza delle procedure ad economia a fronte di quelle dei normali mezzi contrattuali. Alcuni casi in cui l'Amministrazione ha dato luogo ad artificiosi frazionamenti di spese in economia per eludere i limiti di somma oltre i quali sono prescritte le autorizzazioni degli organi superiori, sono stati censurati dalla Corte (1) che ha dichiarato irregolare un rendiconto di un ente militare. Nella stessa occasione è stato altresì affermato, in contrasto con la tesi dell'Amministrazione, che l'articolo 115 del regolamento unificato delle forze armate (decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976), per effetto del quale gli enti ed i distaccamenti militari "dispongono direttamente" le spese di carattere generale e di funzionamento, non autorizza i comandanti degli enti stessi ad operare discrezionalmente in economia, in deroga alle norme generali che prevedono il contratto come strumento ordinario per l'acquisto di beni o servizi. La Corte ha altresì affermato la necessità che i comandanti degli enti e distaccamenti, nel disporre le spese in economia, rispettino le norme del regolamento che stabiliscono precisi limiti di somma oltre i quali è indispensabile l'autorizzazione (2).

(1) Sezione del controllo, deliberazione n. 1245 del 1° aprile 1982.

(2) Si ricorda, che, in base all'art. 53 del d.P.R. n. 1076 del 1976, il comandante dell'Ente può autorizzare spese "ad economia" fino al limite di 600.000 lire ed il comandante territoriale fino ad importi di lire 2.400.000.

La tendenziale espansione dei servizi ed economia determina un progressivo spostamento a consuntivo delle forme di controllo, tenuto conto che le relative spese vengono effettuate in prevalenza tramite funzionari delegati. Tale situazione impone il potenziamento dei servizi di vigilanza ispettiva che, intervenendo sulla molteplicità dei centri di spesa, potrebbero ricondurre il sistema ad economia ad un maggiore rispetto delle procedure previste dalla legge.

6. - L'ammodernamento ed il potenziamento dei mezzi della Difesa

Per effetto della sensibile e progressiva lievitazione dei costi che, nel settore degli armamenti, crescono più rapidamente del tasso di inflazione medio, i finanziamenti a suo tempo previsti dalle tre leggi promozionali (1) che avrebbero dovuto protrarsi, nell'arco di un decennio, per realizzare i programmi di ammodernamento e potenziamento dello strumento militare, sono risultati via via meno consistenti, tanto da essere ormai esauriti per la Marina e per l'Aeronautica e da raggiungere per l'altra Forza Armata il limite di saturazione con l'esercizio 1982.

(1) Le leggi promozionali della Marina (n. 57 del 1975), dell'Aeronautica (n. 38 del 1977) e dell'Esercito (n. 372 del 1977) prevedevano la prima, per il biennio 1975-1984, un onere ripartito per complessivi 1.000 miliardi e le altre due, per il periodo 1977-1986 una spesa complessiva pari a miliardi 935 ed a miliardi 1.115.

Ciò posto, dai dati di consuntivo risulta che nell'esercizio 1981 sono state impegnate spese per un importo di miliardi 471,6 sul capitolo 4011 (Esercito), di miliardi 469,6 sul capitolo 4031 (Marina) e di miliardi 661,1 sul capitolo 4051 (Aeronautica), a fronte di autorizzazioni che la legge finanziaria aveva quantificato, rispettivamente, in miliardi 319,7, in miliardi 54 ed in miliardi 25,8.

Proseguendo il processo di concentrazione di tutte le spese afferenti agli interventi di ciascuna Forza Armata, che la Corte non ha mancato di segnalare nella precedente relazione, i predetti tre capitoli hanno cessato, nel 1981, di avere ogni collegamento con la legge promozionale, formando distinti compendi da cui sono stati tratti i fondi sia per la prosecuzione dei programmi previsti dalle leggi medesime sia per altre esigenze di carattere ordinario che attengono al potenziamento dello strumento militare.

In tal guisa i capitoli suddetti non mantengono quella specifica destinazione, contraddistinta fino al 1979 dall'unicità dell'oggetto ma, come già rilevato nella precedente relazione, hanno assunto la caratteristica di capitoli "serbatoio" destinati a soddisfare quelle esigenze che la pluralità degli oggetti rende manifesta (1).

Per effetto di tale involuzione nelle formulazioni di bilancio, la realizzazione dei programmi a suo tempo previsti dalle leggi promozionali resta vincolata da ogni piano pluriennale di spesa e si affida alle ordinarie assegnazioni di bilancio, contraddicendo in tal modo, ad ogni razionale principio di programmazione.

(1) Sembra utile, a dimostrazione di quanto sopra esposto, un raffronto tra il capitolo 4012 (esercizio 1979): "Acquisizione ed ammodernamento di armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dello

Con la legge approvativa del bilancio 1981 è stato peraltro stabilito (articolo 70) che le norme inerenti alla costituzione degli appositi Comitati vanno integrate dall'articolo 3, ultimo comma, della legge promozionale dell'Esercito n. 372 del 1977, nella parte in cui dispone che copia del verbale di ogni seduta è trasmessa dal Ministro per la difesa alle Commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

Lo stesso articolo 70 ha dettato nuove norme inerenti al funzionamento dei Comitati i quali esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati e sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

Infine la norma medesima ha determinato il criterio secondo cui, nei contratti interforze, quando gli atti investono la

Esercito che era finalizzato esclusivamente all'attuazione della legge l. promozionale n. 372 del 1977 e l'attuale formulazione del Cap.4011 nel quale si rilevano, in uno con i programmi di spesa derivanti dalla legge suddetta, una pluralità di altri oneri: "spese per l'ammmodernamento, rinnovamento, costituzione e completamento dei mezzi e materiali e connesse scorte, dotazioni, installazioni e reti, relativi ai settori sottoindicati interessanti la componente terrestre delle forze armate ancorché derivanti da leggi speciali comprese le connesse spese per studi, esperienze, ricerche e sviluppo: armi, munizioni e armamenti, materiali delle trasmissioni e difesa M.B.C.; motorizzazione e carbolubrificanti; genio telecomunicazioni; aeromobili e naviglio; elettronico e macchinografico. Spese di trasporto ed immagazzinamento dei materiali. Spese per la codificazione dei materiali e per l'acquisto e l'aggiornamento di pubblicazioni scientifiche, tecniche e logistiche".

competenze di più capitoli, è sufficiente il parere del Comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

In ordine a tali modifiche, integralmente ripetute nella legge di bilancio 1982, che hanno incidenza sul funzionamento e sulla composizione dei Comitati nonché sullo stesso procedimento contrattuale, si ripropone l'osservazione della inadeguatezza dello strumento normativo cui si è ricorso, in considerazione del limite temporale della legge di bilancio che non si presta, per sua natura a modifiche di tal genere. Sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo che, in relazione agli obiettivi programmatici che si intendono perseguire, riveda i meccanismi finanziari delle leggi promozionali, provvedendo altresì alle unificazioni delle procedure, specialmente in ordine ai contratti non rientranti nei programmi delle leggi speciali (1) per i quali si continua ad acquisire il parere del Consiglio superiore delle Forze Armate.

7. - Spese per infrastrutture NATO

Sul versante delle spese connesse all'attuazione dei programmi di infrastrutture NATO è da far cenno ad alcune particolari situazioni contrattuali e contabili che attengono all'ese-

(1) Sugli aspetti particolari dei contratti prima finanziati con i fondi ordinari di bilancio - e non inclusi nei programmi di impiego elaborati in base alle leggi promozionali - si fa rinvio alla relazione dell'anno precedente (vol. II°, cap. VIII, pagg. 141 e 164).

cuzione dei lavori da parte di imprese aggiudicatarie di gare internazionali.

In questo settore le procedure di appalto previste dal nostro sistema amministrativo-contabile, precipuamente rivolte ad assicurare ampie garanzie all'Amministrazione, si rivelano complesse e scarsamente adattabili, causando talora ritardi nell'esecuzione delle opere, i cui costi risultano, nei periodi di tensioni monetarie, notevolmente superiori alle stime in precedenza effettuate dei competenti organi della NATO.

Questo determina la necessità per il nostro Paese di pre-finanziare in molti casi l'esecuzione delle opere; essendo esaurito il plafond dei mezzi finanziari NATO che vengono concessi esclusivamente alla presentazione dei progetti ovvero in fase di esecuzione dei lavori.

In base agli stati di avanzamento vengono peraltro periodicamente regolati i rapporti di credito e debito fra i Paesi dell'Alleanza (1) e, anche in questa occorrenza, si verifica spesso

(1) Il sistema contabile attuato in Italia è così articolato:
a) iscrizione in bilancio del cap. 4001 (infrastrutture NATO) sul quale vengono imputate tutte le spese sostenute per tali esigenze (costi delle opere, spese generali e varie, oneri fiscali, saldi contributivi passivi) compresi gli accreditamenti all'Italia derivanti dai contributi degli altri Paesi membri. Questi ultimi importi figurano nella parte passiva del bilancio, nel rispetto dei principi di unità ed integrità; b) iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro di un capitolo di spesa (6741 dell'esercizio 1981) dal cui stanziamento vengono tratti e trasferiti al capitolo delle infrastrutture gli importi corrispondenti ai contributi versati dagli altri Paesi per le opere realizzate in Italia; c) accreditamento ad un apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale di tutti i contributi attivi ricevuti dall'Italia; d) assegnazione ad un capitolo di entrata (3571 dell'esercizio 1981) dei contributi attivi transitati per il conto suindicato che in tal modo vengono definitivamente introitati dall'erario.

che, a cagione del lento flusso della spesa, l'Italia riceva accreditamenti compensativi nettamente inferiori a quelli degli altri Stati membri e; per contro, debba pagare in valuta estera forti saldi contributivi passivi. In base ai dati disponibili al 31 dicembre 1980, infatti, dovevano ancora essere rimborsati, a fronte delle autorizzazioni di spesa accordate, oltre 155 miliardi di lire inerenti ad opere in fase di realizzazione, il cui ciclo si esaurisce, nell'ipotesi più favorevole, in un arco di tempo superiore ai cinque anni.

Per eliminare tali effetti distorsivi, si renderebbe necessario un migliore coordinamento tra bilancio nazionale e quello di cassa della NATO, che tenga conto esclusivamente dei pagamenti cosicchè gli accreditamenti vengano disposti soltanto sulla base delle spese sostenute e rendicontate. In mancanza di opportuni correttivi, l'Italia, per poter appaltare le opere di infrastrutture NATO sul proprio territorio e attualmente costretta a stanziare sul proprio bilancio somme sempre maggiori (1) che verranno rimborsate solo dopo molti anni, vale a dire con l'esecuzione dei pagamenti relativi.

8. - Ricerca scientifica

Il settore della ricerca scientifica di prevalente interesse militare ha ad oggetto la pre-

gettazione e realizzazione di prototipi di materiali e sistemi, lo sfruttamento di nuove tecnologie suscettibili di impiego anche nel campo civile, nonché la connessa preparazione tecnica-scientifica del personale impiegato nell'uso dei più sofisticati mezzi tecnici.

Le somme iscritte in bilancio sono comprensive non soltanto dello stanziamento previsto per il capitolo 7010, incluso tra le spese in conto capitale, ma anche degli oneri gravanti su altri capitoli di parte corrente e non esattamente quantificabili per la eterogeneità dell'oggetto (1).

Le spese impegnate a carico del capitolo 7010 (9,4 miliardi) che presenta un accumulo di residui di 21,9 miliardi, attengono ai programmi di ricerca annuali e poliennali predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato dei ministri istituito con legge n. 283 del 1963 che, come è noto, ha previsto la concentrazione di esse in un unico capitolo di bilancio.

(1) Dall'esame del bilancio possono rilevarsi alcuni raggruppamenti di spese che, più o meno direttamente, investono la ricerca: a) spese finalizzate alla ricerca, concentrate nei capitoli 7010 e 7233 (quest'ultimo inerente alla realizzazione e gestione di una rete di stazioni terrestri, compresa la utilizzazione dei dati meteorologici trasmessi dal satellite Meteosat); b) contributi ad enti, ed associazioni varie (capitoli 1083, 1103, 1171, 1172 e 7052); c) contributi a centri internazionali di ricerca (cap. 1176); d) spese per studi e ricerche interessanti settori specifici (cap. 4002, 4011, 4031 e 4051); e) spese a carattere strumentale per acquisto di pubblicazioni scientifiche imputate a capitoli promiscui (es.: 1802, 1832, 1872, 1874 ecc.).

In misura preminente però la ricerca di interesse militare si sviluppa sulla base di progetti per la realizzazione dei quali vengono stipulati accordi bilaterali o multinazionali, il che rende ancora più difficoltoso ricondurre la materia in un quadro finanziario unitario.

Relazione in corso di esercizio a richiesta della Camera dei Deputati sulla spesa, sulla struttura retributiva e sulla consistenza degli organici del personale militare.

1. - Premessa e avvertenze metodologiche

Il Presidente della Camera dei Deputati, con foglio in data 29 marzo 1982, ha comunicato la richiesta del Presidente del gruppo radicale di acquisire dalla Corte dei conti informazioni e chiarimenti sulla spesa per il personale militare, con particolare riferimento alla consistenza degli organici e al loro attuale stato, al costo per grado e unità singola, alla utilizzazione e dislocazione dei vari gradi, alla struttura retributiva ed agli istituti economici relativi, per arma e grado.

Poichè la richiesta è finalizzata all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1982, il rapporto della Corte, in relazione a quanto più avanti viene precisato risente dei ristretti margini di tempo soprattutto per quanto riguarda i dati della spesa.

Sotto tale ultimo aspetto, infatti, va subito detto che lo scarso livello di specificazione delle voci di bilancio consente soltanto la rilevazione di dati globali.

L'attuale struttura dello stato di previsione della Difesa, su cui la Corte ha costantemente mosso critiche nelle sue relazioni annuali, è infatti tale che per una rilevazione di dati analitici, disaggregati per gradi e categorie di personale, occorrerebbe programmare un'indagine sulla documentazione di spesa per un intero esercizio; indagine resa più difficoltosa dal sistema contabile vigente che prevede per tali spese quasi esclusivamen-

te l'adozione di procedure decentrate di pagamento mediante emissione di ordini di accreditamento in contabilità speciale a favore delle varie direzioni di amministrazione. Queste provvedono alla somministrazione dei fondi ai vari Corpi, enti, stabilimenti ecc. e successivamente, dopo avere raccolto e riscontrato la documentazione di spesa, la trasmettono alla corte dei conti che esercita su dette contabilità un controllo consuntivo "a campione", ai sensi dell'articolo 60, quarto comma, della legge di contabilità generale.

A difficoltà ancora maggiori si va incontro, ovviamente, se dai dati di spesa relativi alle retribuzioni l'indagine voglia estendersi a spese di personale di carattere non retributivo, nel tentativo di quantificare i relativi costi di gestione.

I fattori che rendono lo stato di previsione della Difesa scarsamente leggibile e che comunque impediscono una determinazione analitica dei costi sono diversi:

a) la tradizionale ripartizione del personale tra ufficiali e sottufficiali è rispecchiata solo in parte nelle varie poste di bilancio, come si rileva dagli allegati prospetti;

b) le spese relative ad alcune importanti voci retributive accessorie (indennità d'impiego operativo e indennità di istituto) gravano sui capitoli aventi ad oggetto stipendi ed assegni fissi per cui non è possibile, sulla base dei dati di bilancio, evidenziare nettamente il rapporto fra spesa per stipendi ed altri tradizionali assegni fissi (indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ecc.) e spesa per le indennità suddette;

c) la mancanza, per il personale militare della Difesa, nella tabella allegata al progetto di bilancio, dei prospetti relativi ai dati previsionali disaggregati per gli stipendi ed

assegni fissi; prospetti che sono invece prodotti per tutto il restante personale dello Stato e che consentirebbero, sia pure in via presuntiva, quantificazioni specifiche degli oneri per gradi e per categorie;

d) la capillare differenziazione, per talune già ricordate competenze, di situazioni retributive variabili da caso a caso, come si dirà in seguito, il che non consente una quantificazione sub categoriale, in relazione ai vari gradi della gerarchia militare, del complessivo trattamento economico.

e) le assegnazioni in bilancio di fondi da destinare indistintamente a indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale militare;

f) la indeterminatezza della cerchia dei destinatari effettivi di alcuni emolumenti accessori tra cui, a parte quelli poc'anzi ricordati, le indennità di missione e trasferimenti, l'indennità di rischio ecc.;

g) la indeterminatezza, del pari, dei destinatari dei benefici extra retributivi, consistenti prevalentemente, come si dirà in seguito, in prestazioni a carattere assistenziale-ricreativo rese per il tramite di numerosissime gestioni fuori bilancio, i cui dati globali di consuntivo non sono, ancora disponibili;

h) l'imputazione di oneri indiretti di personale a capitoli ad oggetto plurimo, il che impedisce una corretta rappresentatività di dette spese.

Il capitolo del casermaggio ed equipaggiamento (2903), ad esempio, annovera tra gli acquisti ed approvvigionamenti per esigenze di vita della comunità militare anche le spese per arredamento uffici, per acquisto di macchine da scrivere ed elettrocontabili;—così pure il capitolo 3001, destinato prevalentemente alla

cura ed assistenza sanitaria del militare, comprende, tra i vari oggetti di spesa, anche gli oneri per i laboratori e gabinetti scientifici, per studi e ricerche e per la codificazione dei materiali.

i) l'imputazione a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno (esempio: capitolo 2581) di spese per indennità dovute al personale dell'arma dei carabinieri, come anche di taluni oneri indiretti (esempio: spese di casermaggio e di accasermamento) per lo più cumulativamente destinati anche ad altri corpi di polizia;

Con tali avvertenze, si espongono negli allegati prospetti i dati relativi agli oneri retributivi diretti (miliardi 3.182,5) ai quali vanno aggiunti taluni oneri indiretti della categoria V (miliardi 46,1) inerenti a trasferimenti correnti in favore del personale militare, nonché talune spese della categoria IV - Acquisto di beni e servizi (miliardi 1036,5) che attengono al mantenimento (viveri e vestiario, equipaggiamento personale), alle prestazioni sanitarie all'addestramento ed all'istruzione; sicché la spesa globale per il personale militare nell'anno 1981 è valutabile, in via non ancora definitiva e con le riserve sopra cennate, in miliardi 4.625.

2. - La struttura retributiva del personale militare

La spesa per il personale militare può articolarsi in tre componenti:

a) trattamento economico, cosiddetto "fondamentale" comprendente lo stipendio (e le indennità di funzione per gli ufficiali della dirigenza); le aggiunte di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità. In ordine alle ultime tre voci non si pongono questioni particolari, in quanto si applicano

Le norme in vigore per i pubblici dipendenti.

b) trattamento accessorio (assegni e indennità varie), di cui componenti a distribuzione generalizzata sono l'indennità operativa (per le Forze Armate) e l'indennità d'istituto (per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri).

c) interventi di varia natura per il personale, rientranti nei cosiddetti "vantaggi extra retributivi non monetizzabili".

Quanto alla lettera a) il trattamento economico "fondamentale" degli ufficiali rientrati nella dirigenza (stipendi e indennità di funzione) è determinato, a seguito degli aumenti disposti dall'articolo 21 della legge n. 432 del 1981, nelle seguenti misure annue:

- generale di C.A.	L.	21.593.800
- " di divisione	"	17.564.000
- " di brigata	"	14.929.740
- colonnello con 2 anni di anzianità nel grado	"	11.298.379
- colonnello	"	10.418.100

La progressione economica è assicurata da aumenti periodici (in ragione del 2,50 per cento) in base all'anzianità di grado oppure all'anzianità di servizio se più favorevole. Quest'ultima poi è soggetta ad una detrazione variabile a seconda del grado della dirigenza (19 anni per i colonnelli, 25 per i generali di brigata, 27 per quelli di divisione e 29 per i generali di C.A.), la cui differenza determina il numero degli scatti che si riportano nel nuovo grado (cosiddetto trascinarsi) in caso di promozione ovvero in altre ipotesi di rideterminazione di stipendio.

Agli ufficiali di grado non inferiore a colonnello compete,

inoltre, a titolo di acconto sul futuro riassetto retributivo, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione in godimento al 31 gennaio 1981 (articolo 22 della citata legge n. 432).

Per i gradi inferiori a colonnello e per il restante personale militare, il trattamento economico principale ricalca il sistema dei livelli istituiti dalla legge n. 312 del 1980, cui corrispondono (articolo 16 della legge n. 432 del 1981) i seguenti stipendi annui lordi:

- quarto livello (carabinieri, appuntato e sergente) L. 3.320.000
- quinto livello (sergente maggiore, maresciallo pr-
dinario, maresciallo capo) L. 3.360.000
- sesto livello (sergente maggiore, maresciallo mag-
giore aiutante o scelto, aiutante
di battaglia o sottotenente) L. 4.120.000
- sesto livello bis (maresciallo maggiore aiutante
o scelto con 5 o più anni di
anzianità di qualifica) L. 4.530.000
- settimo livello (tenente e capitano) L. 5.040.000
- ottavo livello (maggiore e tenente colonnello) L. 6.000.000

I livelli si sviluppano in 8 classi biennali, con un incremento dell'8 per cento dei valori iniziali ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sull'ultima classe.

Per effetto dell'articolo 17 della citata legge, l'inquadramento nei livelli stipendiali suindicati è stato effettuato sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere.

Quanto alla lettera b) - trattamento economico accessorio - si è già fatto cenno in precedenza delle difficoltà che impediscono una quantificazione degli oneri che si connettono all'indennità di impiego operativo ed all'indennità di istituto, dato che entrambe sono contabilizzate in bilancio sui capitoli degli "stipendi e assegni fissi".

E' anche da rilevare la complessità del quadro normativo che disciplina l'indennità di impiego operativo (legge 5 maggio 1976, n. 187, modificata in alcune sue parti dalla legge n. 312 del 1980 la quale si determina in base ad un livello di specificazione tale da dar luogo ad una molteplicità di situazioni soggettive, contingenti e variabili, pur nell'ambito del medesimo grado.

Infatti la normativa prevede una serie di maggiorazioni che competono sulla misura base, in relazione ad anzianità di servizio, a particolari e precedenti servizi operativi, in relazione ad interconnessioni di vario genere che la legge stabilisce tra l'indennità operativa "generale" ed altre indennità, con la prima di norma non cumulabili, che ne costituiscono sostanzialmente una specificazione (indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo, di marcia e di aeromanovra).

Nel gruppo delle indennità operative, rientrano anche altre indennità definite "supplementari" dalla legge n. 187, e di norma cumulabili con l'indennità base, alcune delle quali attengono a particolari servizi disimpegnati dal personale della Marina (indennità per truppe da sbarco, per unità anfibe, per incursori e subacquei; indennità di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede; indennità spettanti al personale imbarcato su unità navali impegnate nel dragaggio di mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico, ecc.); altre riguardano il personale dell'Aeronautica (indennità per pron

tp--intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo di specialità e compensi di collaudo).

Completano il quadro dell'indennità d'impiego operativo quelle spettanti al personale militare delle tre Forze Armate che frequenta corsi di pilotaggio, di osservazione aerea, di addestramento per paracadutisti, ovvero che svolga servizio continuativo presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar.

I contingenti massimi del personale cui competono le indennità suddette sono determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa del quale l'articolo 19 della legge n. 187 prevede la trasmissione al Parlamento.

Gli importi dell'indennità mensile operativa di base, che è corrisposta anche agli allievi delle Accademie militari, sono stati rivalutati dall'articolo 146 della legge n. 312 del 1980 nelle misure seguenti:

1°	fascia di gradi (generalisti, ufficiali superiori, primi capitani, e gradi corrispondenti)	L. 135.000
2°	" " " (ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti)	L. 125.000
3°	" " " (sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e di gradi corrispondenti)	L. 110.000
4°	" " " (sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti)	L. 105.000
5°	" " " (sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti)	L. 80.000

- Di norma l'importo delle varie indennità speciali è commisurato

per gli ufficiali ed i sottufficiali a quello dell'indennità operativa di base con punte massime del 250 per cento di quest'ultima (esempio: aeronavigazione su aviogetti) e minima del 26-13 per cento (esempio: trasporto combustibili e rifornimento idrico); assai variabili sono poi le situazioni di cumulabilità o meno fra le diverse indennità ed i sistemi di rivalutazione nel corso degli anni. Importi fissi, anch'essi rivalutati dalla legge n. 312, sono invece stabiliti per i graduati e militari di truppa.

Quanto all'indennità mensile per servizio d'istituto, spettante agli appartenenti all'arma dei carabinieri (ed ai corpi di polizia), essa, per effetto delle numerose disposizioni che sono intervenute a disciplinarla (legge 22 dicembre 1969, n. 967; legge 23 dicembre 1970, n. 1054; legge 27 ottobre 1973, n. 628; legge 28 aprile 1975, n. 135; legge 27 maggio 1977, n. 284; legge 5 agosto 1978, n. 505); compete a ciascun interessato in misura differenziata, non soltanto in base al grado ma anche in relazione alla situazione familiare, all'anzianità complessiva di servizio, al godimento o meno di alloggio gratuito, ai turni di servizio ed alla durata degli stessi.

Gli importi mensili, per il personale che non fruisce di alloggi gratuiti, sono determinati, nei gradi di generale e di colonnello, nella misura lorda di lire 163.000, con incremento fino a lire 244.500 al compimento del quarto sessennio di servizio. Non rilevanti sono le variazioni di importo nei gradi inferiori, tenuto conto che agli appuntati ed ai Carabinieri spettano inizialmente lire 130.000 aumentabili al compimento di ciascun sessennio.

L'indennità in questione è cumulabile con quella di aeronavigazione e di volo, nella misura limitata del 50 per cento se più favorevole.

Al personale dell'arma dei carabinieri è corrisposta anche, in

base alla legge n.135 del 1975, il supplemento dell'indennità per servizio d'istituto in ragione di lire 1.300 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio; la misura vien maggiorata se il servizio è svolto in giorni festivi e ore notturne, ovvero in un numero di ore continuative superiori a 12.

Con legge 10 agosto 1981, n.435, l'indennità per servizi di istituto è stata estesa agli ufficiali, ai sottufficiali, ai militari di truppa in ferma volontaria o rafferma o in servizio di leva delle tre Forze armate che prestino servizio presso gli stabilimenti militari di pena, con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti.

La legge n. 312 ha inoltre attribuito un assegno personale mensile di funzione - che non compete agli ufficiali facenti parte della dirigenza - assoggettato, ad ogni effetto, alla disciplina dello stipendio.

Le misure di detto assegno (articolo 143) sono comprese per lire 60.000 del tenente colonnello, e lire 10.000 del carabiniere.

In base alla legge 1° aprile 1981, n. 121 il trattamento economico previsto per il personale di Polizia di stato è esteso all'arma dei carabinieri. Di conseguenza compete al personale dell'arma il compenso per lavoro straordinario e le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede, sono corrisposte in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

Al personale dell'arma dei carabinieri compete anche l'indennità per i servizi di ordine pubblico fuori sede (articolo 5 legge 3 novembre 1963, n.1543, articolo 1 legge 31 maggio 1975, n.204, articoli 5 e 6 legge 27 maggio 1977, n.224) e in sede (legge 22 dicembre 1969, n/967).

La spesa relativa grava sul capitolo 2581 del bilancio dell'Interno.

Le stesse indennità sono corrisposte nelle misure previste per

gli allievi carabinieri, ai graduati e militari di truppa, delle FF.AA. impiegati nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o altri interventi al servizio della collettività (articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365).

Tra le componenti retributive del personale militare rientrano inoltre alcune residue indennità di modesto importo, non contemplate dalla legge n. 187 quali: la speciale indennità per il personale addetto alla bonifica da ordigni esplosivi (capitolo 1383); l'indennità ai militari del corpo equipaggi militari marittimi addetti al servizio di dragaggio (capitolo 1460); l'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle tre Forze armate i quali abbiano frequentato, nel numero massimo annualmente determinato dalla legge di bilancio, gli appositi corsi ed abbiano conseguito la nomina a specialista o aiuto-specialisti (legge n.15 del 1952).

La corresponsione al personale militare di altre indennità, anch'esse di modesto importo, risulta infine dall'esame dei rendiconti (indennità antitubercolare e di profilassi, soprassoldo di stazione, indennità per posto manutenzione, indennità rinnovamento corredo ecc.)

Quanto ai compensi accessori di carattere generale (cioè comuni al personale civile) è da segnalare l'entità della spesa (miliardi), che grava su capitoli di bilancio, inerente al trattamento economico di missione e di trasferimento.

L'indennità di rischio, compresa quella spettante agli operatori subacquei, vien corrisposta, ai sensi della citata legge n. 628 del 1973, nelle misure previste per il personale civile del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975,

che esclude la cumulabilità della stessa con l'indennità di volo e di pilotaggio nonché con quelle per i servizi di sicurezza pubblica e per i servizi collettivi di ordine pubblico.

Il rinvio al trattamento previsto per i dipendenti civili vale anche per l'indennità di servizio meccanografico e di maneggio di valori di cassa mentre una disciplina diversa da quella generale è prevista per il lavoro notturno del personale militare (articolo 2 legge 135 del 1975 e articolo 4 legge n. 284 del 1977).

Al personale in servizio all'estero presso gli addetti militari compete il trattamento previsto per il personale civile in analoghe condizioni, oltre a compensi aggiuntivi tipici (indennità per accreditamenti multipli, indennità integrativa eventuale); ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 838. Tali indennità, compreso il normale trattamento retributivo, gravano promiscuamente su un unico capitolo (1400) che ha registrato un impegno di spesa di miliardi 13,9.

Quanto alla lettera c) - vantaggi extra retributivi - si rileva che il personale militare fruisce tradizionalmente di alcune situazioni di vantaggi, di norma non monetizzabili, che, ancora meno delle altre, si prestano ad essere quantificate.

La cerchia dei beneficiari è in alcune ipotesi ristretta (es.: uso di autovetture e alloggi di servizio, unità abitati

ve costruite sulla base di particolari programmi di edilizia ecc.), altre volte molto ampia come nelle più frequenti forme socializzate di assistenza che interessano anche i militari di leva (mense, circoli ricreativi, posti di ristoro, sale cinematografiche, stabilimenti balneari, ecc.).

Nel settore assistenziale l'Amministrazione della Difesa, che si avvale per tali fini dell'apposita Direzione generale delle Provvidenze, sostiene spese rilevanti (miliardi 35,5) incidenti su gran parte dei capitoli della categoria V elencati nel prospetto allegato.

Esse trovano fondamento nella legge n. 612 del 1956 per quanto riguarda i contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgono attività culturali ed assistenziali di interesse per le Forze armate, in favore di associazioni di militari in congedo o di arma (capitoli 1171 e 3201) nonché di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari (capitoli 3206, 3208, 4753).

L'attività assistenziale si estrinseca o in via diretta con erogazioni di sussidi e provvidenze varie in favore del personale militare (e civile) e delle famiglie oppure a mezzo di strutture operanti in regime di gestione fuori bilancio, e quindi assoggettate alla disciplina della legge n. 1041 del 1971, annualmente autorizzate dalla legge di approvazione di bilancio.

Tali entità gestorie, di rilevante numero (circa 2.600), oltre a beneficiare di contributi a carico del bilancio dello Stato, si avvalgono per il loro esercizio di mezzi e personale posti a disposizione dall'Amministrazione per cui sono in grado di fornire prestazioni a condizioni vantaggiose per gli

utenti.

Da ultimo si fa cenno, per il suo carattere ormai generalizzato, all'equo indennizzo al personale militare che, nell'esercizio scorso, ha comportato per l'Erario una spesa complessiva di miliardi 10,3, in dipendenza del più alto numero di provvedimenti (oltre 7.000) che, in un solo anno, sono stati sottoposti al controllo della Corte.

Sull'argomento si richiamano le osservazioni espresse dalla Corte nelle relazioni annuali sull'esigenza di adottare criteri più rigorosi nell'accertamento delle infermità da causa di servizio da parte degli organi sanitari militari e di rivedere i meccanismi procedurali che, allo stato attuale, non si rilevano idonei ad infrenare la tendenza espansiva del fenomeno.

3. Le dotazioni organiche del personale militare

Le situazioni organiche degli Ufficiali (del servizio permanente e del complemento) nonché quelle del personale sottufficiale, nelle diverse posizioni di stato, sono riportate negli allegati prospetti, suddivisi per F.A.

Sulla base dei dati emergenti al 31 dicembre 1981 e avendo riguardo a talune linee di tendenze sviluppatesi nei primi mesi del corrente anno, possono trarsi alcune valutazioni di carattere generale.

Nell'area della dirigenza militare, gli Ufficiali generali in s.p.e. non superano il numero massimo previsto dall'articolo 3 della legge n. 804 del 1973; nel grado di colonnello dell'esercito, invece, il limite del contingente massimo è sta

to per la prima volta superato essendosi verificate eccedenze per effetto di recenti disposizioni derogatorie a carattere transitorio (legge 6 agosto 1981, n. 458 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 26 giugno 1981, n. 335); che hanno sospeso il ricorso all'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

Rispetto agli organici fissati dalla legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, le eccedenze che si riscontrano nei diversi gradi sono tutte riconducibili a posizioni soprannumerarie previste dalle varie disposizioni in vigore o, in modo particolare, alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento di alcuni ruoli degli Ufficiali delle tre Armi. In virtù di tale legge continuano a prodursi, nel periodo transitorio 1980-1985, promozioni a "cascata", specialmente ai gradi di tenente colonnello e di maggiore, con incrementi medi del 200 per cento e, in qualche caso finanche del 630 per cento rispetto alle previsioni tabellari.

Naturale corollario di tali accelerazioni nell'avanzamento è stata la sensibile contrazione, - in alcuni casi di oltre il 50 per cento - delle presenze negli organici degli ufficiali inferiori (tenenti e capitani).

Il limitato numero degli ufficiali "a disposizione" rispetto ai pari grado in s.p.e., indica una situazione che tende a modificarsi, in quanto alcune disposizioni della citata legge n. 458 del 1981, consentono la promozione a colonnello nell'"a disposizione", ad un elevato numero di ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La situazione organica dei ruoli tecnici degli ufficiali (es.: servizio tecnico chimico fisico nell'Esercito, ruolo

navigante speciale, ruolo ingegneri nell'Aeronautica e servizi sanitari nelle tre armi) continua ad essere deficitaria, particolarmente nei gradi iniziali e in quelli intermedi (capitano, maggiore), in relazione anche al noto fenomeno, già segnalato dalla Corte nelle sue relazioni annuali, per cui molti ufficiali abbandonano il servizio negli anni in cui hanno raggiunto la più alta specializzazione nei vari settori.

Per quanto riguarda gli ufficiali del complemento, sono riportate, negli appositi prospetti, le consistenze organiche che risultano contenute nei limiti stabiliti - degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, istituiti dalla legge n. 574 del 1980. Negli stessi prospetti figurano gli ufficiali richiamati in servizio, in base agli articoli 50 e 59 della legge di stato n. 113 del 1954, quelli vincolati alle ferme volontarie nonché gli ufficiali (sotto tenente o guardiamarina) ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente presentano significative eccedenze - determinate da provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni (legge 2 aprile 1980, n. 114 e, per l'aeronautica, legge 18 gennaio 1977, n. 9) - nei gradi terminali della carriera, cui si contrappongono notevoli riduzioni della consistenza organica nei gradi iniziali. Comunque, le dotazioni organiche complessive dei sottufficiali, dell'Esercito e della Marina risultano deficitarie, mentre eccedenti sono quelle dei sottufficiali dell'Aeronautica, i quali hanno beneficiato di cospicue promozioni soprannumerarie, ai sensi della menzionata legge n. 9 del 1977.

Per completezza di indagine sono state anche riportate le situazioni numeriche dei sergenti in ferma o rafferma nonché,

in altro prospetto compilato sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, quelle dei militari che nel 1981 hanno adempiuto agli obblighi di leva.

Infine, nel corso dell'anno, un numero esiguo di ufficiali della categoria in congedo o dell'ausiliaria, cui sono stati corrisposti gli assegni spettanti, è stato richiamato in temporaneo servizio previa adesione del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 55 della legge di stato n. 113.

Analogamente circa 300 ufficiali in congedo sono stati richiamati per sopperire a deficienze degli organici, ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Conclusivamente, si osserva che la disciplina normativa introdotta negli ultimi anni presenta, tanto per il personale ufficiale che per quello sottufficiale, le caratteristiche della legislazione "di attesa" di riforme, che, nel frattempo, consente un elevatissimo numero di promozioni, anche in eccedenza ai contingenti massimi previsti, per la dirigenza, dalla legge n. 804.

Tale assetto normativo andrebbe organicamente rivisto alla luce di scelte più meditate e valide per l'intero apparato delle FF.AA., evitando il ripetersi di artificiose ed inutili lievitazioni degli organici, destinate solo a produrre riflessi negativi nell'ordinamento, come già in passato segnalato dalla Corte.

Esercizio finanziario 1981

Ministero della DifesaSpese per il personale militare (Ufficiali)CATEGORIA 2^a (personale in attività di servizio)

CAPITOLI		IMPEGNI (in milioni)
Numero	Denominazione	
1381	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali in servizio permanente (Spese obbligatorie)	379.340
4501	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali — Premi di ferma (Spese obbligatorie) CARABINIERI	39.485
1412	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, trattenuti e di complemento — Premi di ferma (Spese obbligatorie)	106.137
1452	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, trattenuti e di complemento — Premi di ferma (Spese obbligatorie)	12.726
1482	Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali richiamati, trattenuti e di complemento — Premi di ferma (Spese obbligatorie)	45.974
1415	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli ufficiali	7.153
1416	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli ufficiali	1.371
1417	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede, isolati e collettivi, del personale militare	2.998
1419	Indennità e spese di viaggio del personale militare che partecipa ad esercitazioni, campi, corsi di istruzione all'interno e all'estero e del personale regolarmente comandato fuori della normale residenza per adempimenti relativi alla predisposizione, organizzazione e conclusione delle attività suddette	28.301
1459	Indennità e spese di viaggio al personale militare che partecipa ad esercitazioni, corsi di istruzione all'interno e all'estero e al personale regolarmente comandato fuori della normale residenza per adempimenti relativi alla predisposizione, organizzazione e conclusione delle attività suddette	7.780
1489	Indennità e spese di viaggio al personale militare che partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istruzione all'interno e all'estero e al personale regolarmente comandato fuori della normale residenza per adempimenti relativi alla predisposizione, organizzazione e conclusione delle attività suddette	12.111

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Sottufficiali e Truppa)

CATEGORIA 2^a

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1961
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
1382	Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali in servizio permanente (<i>Spese obbligatorie</i>)	857.111
1414	Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trattenuti e di complemento — Paghe ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di congedamento (<i>Spese obbligatorie</i>)	172.023
1454	Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trattenuti e di complemento. Paghe ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di congedamento (<i>Spese obbligatorie</i>)	113.341
1484	Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali richiamati, trattenuti e di complemento — Paghe ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di congedamento (<i>Spese obbligatorie</i>)	91.272
4502	Stipendi ed altri assegni fissi ai sottufficiali — Paghe ai militari di truppa — Premi di ferma, rafferma e di congedamento (<i>Spese obbligatorie</i>) (ARABIANI E C.)	1.184.171
1420	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale dei sottufficiali e militari di truppa	7.798
1421	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero dei sottufficiali e militari di truppa	283
1422	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede, isolati e collettivi, del personale militare	2.600

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA 2^a

Ufficiali
Sottufficiali e Truppa

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1961
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
1383	Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale militare — Speciali indennità per il personale addetto alla bonifica da ordigni esplosivi	8.361
1384	Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie)	3.460
1405	Servizi collettivi non connessi ad operazioni di leva e di arruolamento indennità e spese di viaggio	21.260
1455	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale militare	3.334
1456	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale militare	662
1457	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede, isolati e collettivi, del personale militare	3.990
1460	Indennità ai militari del Corpo equipaggi militari marittimi addetti al servizio di dragaggio	-----
1485	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale militare	7.902
1486	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale militare	2.577
1487	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti di sede, isolati e collettivi, del personale militare	2.765
4503	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale del personale militare	5.288
4504	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale militare	191
4505	Indennità e rimborso spese di trasporto per i trasferimenti del personale militare	9.084
4506	Indennità, soprassoldi ed assegni vari al personale militare	1
4507	Indennità e spese di viaggio al personale militare che partecipa ad esercitazioni, campi e corsi di istruzione all'interno ed all'estero	2.300
4516	Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno (Spese obbligatorie)	250

CATEGORIA 2°

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1981
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
1400	Indennità, trattamenti economici particolari e retribuzioni del personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari navali ed aeronautici all'estero	13.894
1401	Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio dell'assistenza spirituale (<i>Spese obbligatorie</i>)	4.476
	militari di leva	
1402	Indennità giornaliera ai giovani chiamati a visita di leva ed alla selezione attitudinale	2.551
1403	Oneri relativi all'impiego dei giovani obiettori di coscienza per l'espletamento del servizio sostitutivo civile	3.697
1404	Movimenti per leva, arruolamento, selezione attitudinale, incorporazione, prima assegnazione ai reparti, congedamento e richiamo alle armi di personale volontario e di leva: indennità e spese di viaggio — Spese di viaggio ai graduati e militari di truppa inviati in licenze obbligatorie ordinarie e straordinarie — Spese per traduzione e scorta di militari detenuti	14.410
	Totale categoria 2°	3.182.428

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA 4^a (acquisto di beni e servizi)

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1981
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
(viveri, vestiario, equipaggiamento)		
2501	Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità — Spese per assegni vitto — Spese per la preparazione del vitto	334.510
2502	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità di: Vestiario ed equipaggiamento; indumenti speciali; materiali ed attrezzature di campagna; divise ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese di riparazione, manutenzione e lavatura — Spese per la codificazione dei materiali	209.293
2508	Bandiere, insegne di comando, stamine, accessori e spese per la confezione e riparazione di detti materiali per le esigenze delle tre Forze armate — Telerie per confezione e riparazione tende e teloni, tele per velature e materiale di consumo relativo	400
4599	Viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma dei carabinieri — Spese per la preparazione del vitto	9.721
4600	Vestiario ed equipaggiamento — Materiali ed attrezzature di campagna — Indumenti speciali — Divise ed indumenti di lavoro per gli operai — Spese di riparazione, manutenzione e lavatura	34.034
(casermaggio, igiene del militare)		
2503	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità di: casermaggio, equipaggiamento per il servizio generale e comune di cucina, attrezzature e materiali da caserma, dotazioni mensa di servizio, arredamento uffici, locali ed alloggi, macchine da scrivere, da calcolo elettromeccaniche ed elettroniche, macchine elettrocontabili ed elettronico-contabili per gli uffici, duplicatori e materiali speciali per gli uffici — Attrezzature, arredi e paramenti per il servizio religioso — Spese per corpi musicali e fanfare — Spese di riparazione, manutenzione e pulizia — Compensi per gli alloggi forniti dai Comuni alle truppe in esercitazione — Spese per la codificazione dei materiali	44.652
2507	Spese per l'igiene del personale	10.500
4601	Casermaggio per i reparti di istruzione — Attrezzature e materiali di caserma e relative spese di riparazione, manutenzione e pulizia — Arredamento uffici, locali ed alloggi — Macchine da scrivere e da calcolo e materiale speciale per gli uffici — Spese per i corpi musicali e fanfare — Compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe in esercitazione	2.064
4603	Spese per l'igiene del militare	190
(combustibili, energia elettrica, etc.)		
2103	Acquisto ed approvvigionamento per esigenze di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità di: combustibili, lubrificanti, grassi e liquidi speciali per aeromobili — Spese di gestione reti di distribuzione — Spese accessorie	88.806
2104	Acquisto ed approvvigionamento per esigenza di vita ed addestramento di Enti, Reparti ed Unità di: combustibili liquidi e gassosi, lubrificanti e grassi per autotrazione, per la navigazione e per il funzionamento di impianti a terra — Spese per la conduzione dei depositi e delle reti di distribuzione — Spese accessorie	76.794

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA 4^a

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1981
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
2105	Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e riscaldamento, per lavanderie e impianti di distruzione rifiuti, nonché per refettori e mezzi campali — Spese per la conduzione degli impianti	0
2106	Combustibili liquidi e gassosi per cucina, bagni e riscaldamento, per lavanderie ed impianti di distruzione rifiuti, nonché refettori e mezzi campali — Combustibili solidi — Spese per la conduzione degli impianti	71.294
2807	Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile e relativi contributi di allacciamento — Spese per contributi alle amministrazioni comunali per lo scarico di acque nelle pubbliche fognature — Spese per la somministrazione di energia elettrica e relativi contributi di allacciamento — Materiale vario relativo non di primo impianto, per illuminazione di locali, per riscaldamento e funzionamento cucine e bagni, per refettori e mezzi campali, per estrazione e sollevamento acqua — Spese di energia elettrica per l'esercizio degli apparati motori — Spese per la somministrazione erogazione e consumi del gas di città e relativi contributi di allacciamento — Acquisto, installazione e sostituzione di apparecchi di misura per acqua, energia elettrica e gas	47.562
4588	Canoni d'acqua e spese per provviste di acqua potabile — Energia elettrica e materiale vario relativo per illuminazione locali e per estrazione e sollevamento acqua	3.437
4602	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento, per funzionamento cucine e refettori, bagni e mezzi campali — Spese per conduzione impianti	2.151
(scuole, attrezzature scolastiche, sportive, etc.)		
1078	Spese per le scuole ed i centri unificati di istruzione per il personale militare — Compensi e indennità di insegnamento — Spese per la partecipazione di personale militare e civile a corsi presso enti, istituti e amministrazioni varie	408
1500	Spese per istituti, accademie, scuole, centri addestramento reclute - Attrezzature didattiche - Spese per corsi di perfezionamento e di specializzazione all'interno e all'estero, inclusi i rimborsi per consumo di materiali speciali e di attrezzature inerenti l'espletamento dei corsi stessi - Compensi e indennità di insegnamento - Contributi scolastici - Gite, crociere e campagne degli allievi - Altre spese inerenti alla istruzione del personale militare	40.080
1503	Educazione fisica e sportiva per i militari delle forze armate - Impianto, sistemazione e dotazioni di campi sportivi e palestre - Spese per concorsi, gare ed esercitazioni sportive	2.213
4586	Educazione fisica e sportiva per il carabiniere — Impianti, sistemazione e dotazione di campi sportivi e palestre — Spese per concorsi, gare ed esercitazioni sportive	160
4597	Spese per le scuole e le legioni allievi carabinieri e corsi di perfezionamento e di specializzazione all'interno e all'estero — Compensi e indennità di insegnamento — Contributi scolastici — Gite, crociere e campagne degli allievi — Altre spese inerenti alla istruzione del personale militare	1.722

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA 4^a

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1981
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
(attrezzature per il benessere del personale militare)		
3101	Benessere del personale militare in servizio: acquisizione di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, arredamento sale convegno, di lettura, di scrittura e cinematografiche; manutenzione e riparazione dei materiali e delle attrezzature .	10.096
(assistenza sanitaria e cure)		
3001	Cura ed assistenza sanitaria diretta ed indiretta — Spese per il funzionamento degli Enti e Stabilimenti del Servizio Sanitario e per la manutenzione dei relativi materiali ed attrezzature, ivi comprese le spese per lo acquisto, la manutenzione, la riparazione degli effetti ed arredi ospedalieri per corredo infermi, spese per i servizi di dispensa, cucina e lavanderia ammalati, spese per disinfettanti, generi di pulizia e risanamento igienico; spese e compensi per suore — Miglioramento e sostituzione per il mantenimento della consistenza di materiali ed attrezzature sanitarie — Spese per i laboratori, gabinetti scientifici — Spese per studi e ricerche — Spese per la codificazione dei materiali — Profiloassi ed igiene per Fori Corpi e Navi — Spese per il funzionamento degli organi medico-legali — Cure balneo-termali, idropiniche, inalatorie ed altre complementari — Acquisto di medicinali, medicature e materiale sanitario di consumo, ad esclusione delle scorte, anche per uso zooiatrico e per infermerie operai .	30.178
3003	Consulenze ed onorari ai medici civili convenzionati — Compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico di privati — Spese per convenzioni con Università, accademie ed istituti ospedalieri — Spese di viaggio per parenti dei militari in pericolo di vita o deceduti — Spese per le onoranze funebri e per il culto — Assicurazione obbligatoria delle apparecchiature radiologiche — Assicurazione contro i rischi derivanti dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro — Acquisto di pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico .	3.492
4583	Spese per cure, ricoveri e protesi. (Spese obbligatorie)	5
4598	Servizio di sanità per l'Arma dei carabinieri — Spese di viaggio dei familiari dei militari in pericolo di vita o deceduti — Spese per le onoranze funebri e per il culto	2.140
(propaganda, arruolamento, reclutamento)		
1087	Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari e di allievi delle scuole .	3.661
1504	Spese per la leva, arruolamento, reclutamento mobilitazione e per la selezione attitudinale - Spese per la stampa e l'affissione di manifesti .	2.538
4591	Spese per l'arruolamento, la mobilitazione e per la selezione attitudinale del carabiniere .	115
4592	Propaganda per gli arruolamenti — Partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni .	230

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA 4^a

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1961
Numero	Denominazione	INPEGNI (in milioni)
(campi e manovre)		
1505	Spese per campi, manovre, esercitazioni collettive e di campagna per le navi	3.509
4593	Spese per campi, manovre ed esercitazioni collettive, per sale operative e sale situazioni	260
4585	Servizi collettivi: indennità e spese di viaggio	250
Totale categoria 4^a		4.038.465
 CATEGORIA 5^a (trasferimenti)		
(provvidenze a favore dei militari)		
1178	Speciale elargizione in favore delle famiglie dei militari appartenenti alle forze armate dello Stato deceduti in attività di servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere. Speciale elargizione in favore dei predetti militari che abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego (<i>Spese obbligatorie</i>)	100
3202	Provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	1.193
3203	Rette per il ricovero in istituti dei figli dei militari	32
3204	Assistenza morale e benessere del personale militare in servizio	6.410
3205	Sussidi alle famiglie del personale militare e civile in servizio deceduto per incidenti di volo e per altri incidenti di servizio — Speciale elargizione alle famiglie del personale militare caduto vittima del dovere	170
4751	Assistenza morale e benessere dei militari in servizio nell'Arma dei carabinieri	700
4752	Sussidi urgenti alle famiglie del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri deceduto per incidenti di volo o per altri incidenti di servizio o per infermità e lesioni dipendenti da cause di servizio — Speciale elargizione alle famiglie del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri caduto vittima del dovere, con esclusione dei deceduti in attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza	0
4755	Provvidenze a favore del personale militare e civile in servizio presso l'Arma dei carabinieri e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	800
3209	Spese rivolte a far conseguire al personale militare in servizio qualificazioni professionali civili e ad elevare il suo livello culturale	88

CATEGORIA 5°

CAPITOLI		ANNO FINANZIARIO 1981
Numero	Denominazione	IMPEGNI (in milioni)
(contributi favore di enti, associaz. d'arma, circoli, mense, C.R.I., etc.)		
1171	Contributi e sovvenzioni in favore degli Enti che svolgono attività culturali, scientifiche e tecniche di interesse per le FF.AA., in favore di associazioni di militari in congedo e dei musei militari	925.
1172	Contributi previsti per legge ad enti ed associazioni	1.541
3201	Contributi e sovvenzioni in favore degli enti che svolgono attività assistenziali di interesse per le Forze armate	1.850
3206	Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense militari	4.749
3208	Contributi e sovvenzioni in favore di mense aziendali presso corpi, enti e stabilimenti militari	5.226
4753	Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense — Contributo al Museo storico	7.775
1173	Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare un efficiente contributo al funzionamento dei servizi	4.150
(equo indennizzo)		
1175	Equo indennizzo al personale militare per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio ordinario (<i>Spese obbligatorie</i>)	6.544
4756	Equo indennizzo al personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio ordinario (<i>Spese obbligatorie</i>)	3.782
4758	Importo differenziale tra le somme versate da Enti non statali e da privati per servizi svolti, fuori dalla ordinaria residenza, dai militari dall'Arma dei carabinieri e le spese relative alla corresponsione a detto personale di soprassoldi ed indennità da destinare all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma stessa (<i>Spese obbligatorie</i>)	4
4759	Somma corrispondente alle quote dei proventi contravvenzionali e delle pene pecuniarie da destinare a favore del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (<i>Spese obbligatorie</i>)	291
Totale categoria 5°		46.130
Totale generale		4.265.023

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MARIINA

ORGANICO DEGLI UFFICIALI DEL COMPLEMENTO

G R A D O	P R E S E N T I				
	stabilizzati	richiamati ai sensi degli artt. 50-59 della legge n. 113/1954	ferma biennale	ferma	allievi ufficiali complemento
Capitani di Fregata	45	---	---	---	---
Capitani di Corvetta	151	---	---	---	---
Tenenti di Vascello	204	1	---	---	---
Sottotenenti di Vascello	13	33	---	22	615
Guardiamarina	---	19	81	50	---
T O T A L E	413	53	81	72	615

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MARINA

ORGANICO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

G R A D O	ORGANICO	NUMERO MASSIMO	P R E S E N T I		
			servizio permanente effettivo	a disposizione	totale
Ammiragli di squadra e Ammiragli Ispettori Capi	10	16	11	---	11
Ammiragli di Divisione e Ammiragli Ispettori	22	37	30	3	33
Contrammiragli	38	51	40	3	43
Capitani di vascello	289	508	322	33	355
Capitani di Fregata	701	--	806	3	809
Capitani di Corvetta	560	--	403	-	403
Tenenti di Vascello	1.465	--	1.060	-	1.060
Sottotenenti di Vascello e Guardiamarina	833	--	1.067	-	1.067
T O T A L E	3.918		3.739	42	3.781

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C R A D O	P R E S E N T I					allievi ufficiali complemento
	stabilizzati	richiamati ai senzi degli artt. 50-59 della leg- ge n. 113/1954	ferma biennale	ferma		
Tenenti Colonnelli	643	9	---			
Maggiori	871	3	---			
Capitani	448	26	---	15		
Tenenti	463	65	---	201		
Sottotenenti	---	30	594	21		6.000
<u>CARABINIERI</u>						
Tenenti Colonnelli	---	---	---			
Maggiori	36	---	---			
Capitani	199	---	---	2		
Tenenti	---	14	---	12		
Sottotenenti	---	6	49	4		
TOTALE	2.860	153	643	255		

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESERCITO

ORGANICO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

G R A D O	ORGANICO	NUMERO MASSIMO	P R E S E N T I		
			servizio permanente effettivo	a disposizione	totale
Generali di Corpo d'Armata e Generali Ispettori Capi	22	31	29	---	29
Generali di Divisione e Tenenti Generali	42	66	52	---	52
Generali di Brigata e Maggiori Generali	112	192	147	21	168
Colonnelli	660	1.287	898	455	1.353
Tenenti Colonnelli	3.060	---	3.643	326	3.969
Maggiori	1.774	---	1.206	---	1.206
Capitani	4.839	---	2.936	---	2.936
Tenenti e Sottotenenti	3.833	---	1.893	---	1.893
Tenenti Colonnelli Servizi Tecnici	307	---	115	---	115
Maggiori Servizi Tecnici			76	---	76
Capitani Servizi Tecnici			61	---	61
<u>CARABINIERI</u>					
Generali di Divisione	5	11	7	2	9
Generali di Brigata	13	21	17	5	22
Colonnelli	50	92	49	29	78
Tenenti Colonnelli	246	---	385	40	425
Maggiori	154	---	163	---	163
Capitani	628	---	569	---	569
Tenenti e Sottotenenti	412	---	334	---	334
TOTALE	16.157		12.580	878	13.458

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AERONAUTICA

ORGANICO DEGLI UFFICIALI DEL COMPLEMENTO

G R A D O	P R E S E N T I					allievi ufficiali complemento
	stabilizzati	richiamati ai sensi degli artt. 50-59 della leg ge n. 113/1954	ferma biennale	ferma		
Tenenti colonnello	64	---	---	---	---	
Maggiori	378	1	---	---	---	
Capitani	1.604	1	---	---	---	
Tenenti	40	1	---	---	226	
Sottotenenti	2	1	100	---	71	545
T O T A L E	2.088	4	100	197	545	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AERONAUTICA.

ORGANICO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

G R A D O	ORGANICO	NUMERO MASSIMO	P R E S E N T I		
			servizio permanente effettivo	a disposizione	totale
Generali di squadra Aerea e Tenenti Generali Ispettori	9	14	10	---	10
Generali di Divisione Aerea e Tenenti Generali	19	30	10	---	19
Generali di Brigata Aerea e Maggiori Generali Colonnelli	37	61	54	4	58
Tenenti Colonnello	286	558	332	72	404
Maggiori	914	---	1.080	1	1.081
Capitani	479	---	734	1	735
Tenenti e Sottotenenti	1.902	---	1.109	---	1.109
	1.332	---	622	---	622
T O T A L E	4.978		3.960	78	4.038

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO

ESERCIZIO

G R A D O	ORGANICO	PRESENTI
Maresciallo maggiore aiutante	4.550 (di cui n.	3.115
Maresciallo maggiore	3.200 "aiutanti")	3.537
Maresciallo capo	5.500	2.907
Maresciallo ordinario	5.500	4.831
Sergente maggiore	9.450	8.658
TOTALE	25.000	23.048
Ruolo speciale mansioni d'ufficio	1.900	480
Sergenti:		
- in rafferma o in ferma volontaria con più di 4 anni di grado;		23
- in rafferma o in ferma volontaria con meno di 4 anni di grado;		3.139
- di complemento con più di 4 anni di grado;		7
- di complemento con meno di 4 anni di grado;		1.052
- provenienti dall'Accademia di Sanità Interforze;		5
TOTALE		4.226

ESERCITOORGANICO DEI SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI
IN SERVIZIO

G R A D O	ORGANICO	PRESENTI
Maresciallo Maggiore "Aiutante" {	3.358 (di cui	1.738
Maresciallo Maggiore }	2.090 "aiutante")	3.358
Maresciallo Capo	3.681	3.681
Maresciallo Ordinario	3.681	3.681
Brigadiere {	9.722	5.166
Vice Brigadiere }		2.775
TOTALE	20.442	20.399
Ruolo speciale mansioni d'ufficio	600	593
Appuntati in servizio continuativo	60.690	21.760
Carabinieri in ferma o rafferma		35.760
TOTALE	60.690	57.520

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO

MARINA

G R A D O	ORGANICO	PRESENTI
Capo 1° classe "scelto" {	1.609 (1.706 "scel ti")	1.706
Capo 1° classe		783
Capo 2° classe	2.083	1.123
Capo 3° classe	2.083	1.547
Secondi capi	3.690	2.871
T O T A L E	9.465	8.030
Ruolo speciale mansioni d'ufficio	590	410
Sergenti:		
- in ferma sessennale		4.310
- in rafferma		621
- con obblighi di leva		3.063
T O T A L E		7.994

AERONAUTICAORGANICO DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO

G R A D O	ORGANICO	PRESENTI
Maresciallo 1 ^a classe scelto	4.640 (di cui n. 3.500 "scelti")	3.500
Maresciallo 1 ^a classe		3.493
Maresciallo 2 ^a classe	4.660	4.662 (di cui n.2 piloti)
Maresciallo 3 ^a classe	4.750	4.750
Sergente maggiore	10.950	10.950
TOTALE	25.000	27.355
Ruolo speciale mansioni d'ufficio	1.900	478
Sergenti:		
- in ferma fino a 2 anni e 6 mesi di anzianità di grado;		1.405
- in commutazione di ferma fino a 4 anni e 6 mesi di anz. di grado;		1.184
- in afferra con oltre 4 anni e 6 mesi di anzianità di grado;		1.190
- in ferma biennale;		5
- di complemento A.U.P.		74
- di complemento ex A.U.P.		3
TOTALE		3.861

NUMERO DEI MILITARI DI LEVA (anno 1981)

ESERCITO	266.843
MARINA	16.435
AERONAUTICA	29.700
CARABINIERI	11.560

Capitolo IX

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1. - Aspetti finanziari della gestione

La previsione di spesa del Ministero per il 1981, inizialmente pari a 525,3 miliardi, per effetto di variazioni in corso di esercizio è ammontata a 770,2 miliardi (502,5 nel 1980).

Del totale della spesa impegnata pari a 767,4 miliardi (499 nel 1980), 567,9 miliardi si riferiscono agli oneri della Sezione V - relazioni internazionali - (328 nel 1980), 87,6 miliardi agli interventi nel campo economico (74,2 nel 1980); 78,1 miliardi alle relazioni culturali (69,9 nel 1980); 33,9 miliardi agli interventi nel campo sociale (26,5 nel 1980).

Sotto il profilo della classificazione economica, la parte prevalente degli impegni complessivi assunti sulla competenza dell'esercizio è rappresentata dalle spese correnti, ammontate a 685 miliardi (426,4 nel 1980). Tra queste, 218,3 miliardi riguardano il personale in attività di servizio (202,2 nel 1980) con un incremento di circa l'8 per cento rispetto all'esercizio precedente; 3,2 miliardi il personale in quiescenza; 83,2 miliardi gli acquisti di beni e servizi (79,6 nel 1980) e 374 miliardi i trasferimenti correnti (136,4 nel 1980).

La maggiore quota di impegni per trasferimenti correnti nell'esercizio 1981 rispetto a quello precedente è dovuta essenzialmente ad iniziative per la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo (+ 103,2 miliardi), a contributi al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (+ 16,5 miliardi) ed al pro

gramma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (+ 23,5 miliardi); nonchè al sopravvenire di nuovi oneri per contributi al Governo della Repubblica di Malta (30,7 miliardi), al fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati delle materie prime (14,8 miliardi) ed al fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (8,2 miliardi).

Quanto alla spesa in conto capitale, 76 miliardi riguardano trasferimenti (68,2 nel 1980) e 2,7 attengono a beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato (4 nel 1980).

I pagamenti complessivi effettuati nell'esercizio sono ammontati a 742 miliardi (+ 28,1 rispetto all'esercizio 1980) ed hanno inciso per il 92,69 per cento sul totale delle autorizzazioni di cassa. Rilevante è stata l'incidenza dei pagamenti nell'ambito della spesa in conto capitale, che sono ammontati a 76,8 miliardi a seguito di trasferimenti per 68,9 miliardi all'Agenzia spaziale europea (67,2 nel 1980) e per 5,5 miliardi per la cooperazione allo sviluppo (500 milioni nel 1980).

Quanto ai residui passivi, al termine dell'esercizio va registrato un aumento tanto di quelli complessivi, passati da 99,2 a 116,4 miliardi, che di quelli di stanziamento (da 4,8 a 7,2 miliardi); questi ultimi relativi alla categoria X, concernente beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.

Le maggiori quote di residui si riferiscono ai trasferimenti correnti (52,4 miliardi), alle spese per il personale (33 miliardi) ed all'acquisto di beni e servizi (21 miliardi).

2. - Gestioni fuori bilancio

Il "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" dei Paesi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAVOLA DI SMALTIMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
RELATIVI AL PERIODO 1976-1981
DATI AL 31 DICEMBRE 1981

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

STANZIAMENTO DI COMPETENZA	PAGAMENTI IN TERMINI PERCENTUALI						TOTALE PAGAMENTI		RESIDUI		ECONOMIE	
	1976	1977	1978	1979	1980	1981	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%
TOTALE GEN.												
1976	76,29	10,32	2,65	0,55	1,52	0,06	255,742	91,44	15,718	5,62	8,233	2,94
1977		58,08	10,78	3,45	0,58	0,09	245,711	73,02	70,233	20,87	20,547	6,11
1978			76,51	17,49	2,03	0,10	352,604	95,13	550	0,15	13,630	3,72
1979				88,51	7,81	0,98	375,385	97,30	1,101	0,29	9,331	2,42
1980					82,16	11,37	470,033	93,53	28,192	5,61	4,314	0,86
1981					88,30	88,30	680,076	88,30	88,222	11,45	1,914	0,25
TITOLO 1												
1976	75,59	10,77	2,91	0,48	0,00	0,00	204,805	85,75	15,166	6,65	8,222	3,60
1977		55,37	12,53	3,64	0,02	0,00	200,650	71,56	69,754	24,88	9,979	3,56
1978			78,20	16,25	1,08	0,04	297,497	95,57	158	0,05	13,630	4,38
1979				86,72	5,05	1,15	320,145	96,92	841	0,25	9,331	2,82
1980					80,14	12,93	400,472	93,07	25,511	5,93	4,314	1,00
1981					87,73	87,73	603,311	87,73	82,460	11,99	1,914	0,28
TITOLO 2												
1976	79,42	8,31	1,72	0,87	8,26	0,32	50,937	98,91	552	1,07	11	0,02
1977		71,62	2,04	2,77	3,36	0,52	45,061	80,31	479	0,95	13,568	18,83
1978			67,03	24,49	7,35	0,43	55,107	99,29	393	0,71	0	0,00
1979				99,13	0,40	0,00	55,240	99,53	260	0,47	0	0,00
1980					94,17	2,12	69,561	90,29	2,681	3,71	0	0,00
1981					93,02	93,02	76,765	93,02	5,762	5,98	0	0,00

GLI IMPORTI SONO CALCOLATI IN MILIONI DI LIRE

LA VOCE 'ECONOMIE' RIPORTA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE ECONOMIE E DELLE ECCEDEXENZE DI SPESA

considerati emergenti nell'ambito internazionale, è stato istituito con legge 9 febbraio 1979 n. 38.

Secondo la previsione normativa, in esso confluiscono mezzi finanziari nazionali provenienti dal bilancio dello Stato ed altri, considerati dalla legge come eventuali e fino ad ora non acquisiti, provenienti da paesi in via di sviluppo, da enti internazionali per la cooperazione, nonché da soggetti pubblici e privati ed, infine, da acquisti mobiliari ed immobiliari effettuati per esigenze funzionali e da proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dalla legge.

La gestione del fondo è effettuata con autonomia contabile ed amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041, dal "Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo" istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero ed equiparato ad una direzione generale.

Per quanto attiene alla struttura interna del Dipartimento, agli organi con i quali esso si trova collegato nell'esercizio della sua azione, alla sua autonomia di gestione ed al tipo di controllo esterno al quale è soggetto, si rinvia a quanto indicato nella relazione precedente (1).

Qui si segnalano i primi risultati dell'attività del Dipartimento, ricordando che essa è praticamente iniziata il 18 ottobre 1979 e che, ai fini della gestione del fondo per la cooperazione allo sviluppo ed in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è stata istituita una apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

La gestione del fondo è condotta con il sistema di cassa ed

(1) Vol. II, cap. IX, pagg. 174 e segg. Per considerazioni di carattere generale sulle gestioni fuori bilancio, con particolare riguardo a quelle alimentate, come la gestione in esame, in tutto o prevalentemente con fondi del bilancio dello Stato, si veda il cap. IV della parte I, Sez. II, della presente relazione.

il controllo sugli atti del Dipartimento è esercitato in via succe
siva dalla Corte.

Dai rendiconti finora pervenuti, rispetto ai quali è ancora in corso l'esame istruttorio, risulta che nel 1979 sono state effettuate spese per 1,1 miliardi e che, al termine dell'esercizio, il fondo di cassa era di 37,9 miliardi.

Nell'esercizio 1980 sono affluite alla gestione entrate per 47 miliardi; le spese sono ammontate a 60,3 miliardi, sì che alla fine dell'esercizio il fondo cassa è risultato di 24,6 miliardi.

Le iniziative per la cooperazione allo sviluppo hanno comportato spese per 698,4 milioni nel 1979 e per 59,6 miliardi nel 1980, mentre gli oneri di funzionamento del Dipartimento sono stati di 400 milioni nel 1979 e di 710,1 milioni nel 1980. Gli stessi oneri di funzionamento nel 1981, secondo notizie fornite dall'Amministrazione, hanno fatto registrare una consistente lievitazione essendo ammontati a 1,9 miliardi (1).

La Corte nel corso dell'istruttoria sui rendiconti e sugli atti pervenuti, ha notato che l'Amministrazione non ha correttamente interpretato ed applicato il modello organizzativo del tutto peculiare ed atipico previsto dalla legge per il Dipartimento, dal momento che, riguardo al suo funzionamento, è stato privilegiato il momento esecutivo rispetto a quello programmatico decisionale. Quest'ultimo, in base alla legge, ha invece una particolare rilevanza ed è affidato ad un organo collegiale - il Comitato direzionale. ~

(1) Al Dipartimento sono addetti, oltre a personale di ruolo del Ministero e di altre Amministrazioni od enti, anche esperti nominati a tempo determinato con decreto del Ministro per gli affari esteri.

che fino ad ora sembra avere esercitato una azione meno rilevante ed incisiva di quella che avrebbe dovuto essere nel rispetto della norma. Le deliberazioni del Comitato, invero, risultano spesso adottate senza chiari indirizzi e precisi limiti all'attività esecutiva, sì da indurre talvolta l'organo esecutivo ad una funzione di supplenza programmatoria e decisionale che non gli è propria.

3. - Organizzazione dei servizi e personale

a) Organizzazione dei servizi - L'organizzazione del Ministero non offre elementi sostanziali di novità nel 1981 ed è appena il caso di ricordare la nuova denominazione di "Direzione generale delle relazioni culturali" assunta dalla "Direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica" in forza di un provvedimento legislativo adottato sul finire del 1980 (1).

Di recente introduzione è, com'è noto, il "Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo", che gestisce l'omonimo "Fondo", del quale si è detto nel paragrafo precedente (2). Si tratta di un organismo "sui generis" nell'ambito dell'organizzazione del Ministero; esso è posto al centro di un complesso sistema di collegamenti (3), e solo

(1) La l. 13 dicembre 1980 n. 789 (articolo unico).

(2) Vedi la l. 9 febbraio 1979 n. 38.

(3) Vedi in proposito la relazione della Corte per l'esercizio 1980, Vol. II, pagg. 174-175.

un'adeguata esperienza del suo funzionamento potrà dimostrare la rispondenza alle specifiche esigenze funzionali per il quale è stato creato. Qui si può notare di passaggio che la formula dipartimentale - propagatasi anche ad altri ambiti (1) - ha ricevuto contenuti disparati e non si presta pertanto a considerazioni che prescindano dalle sue puntuali configurazioni e sperimentazioni.

Restano sempre attuali, sebbene formulate già da tempo, talune osservazioni attinenti ai profili organizzativi del Ministero; ed anzi non può non accennarsi a nuove difficoltà che l'esperienza dello esercizio in esame ha posto in evidenza.

Così - nel quadro generale di una struttura amministrativa che si muove con lentezza, anche in relazione ai numerosissimi casi di concerto previsti dalla legge - non sono stati ancora istituiti, i "reparti" di alcune direzioni generali, in attuazione dell'apposita facoltà che l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 attribuisce al Ministro; con la conseguenza dell'esercizio da parte di funzionari con qualifica di dirigente superiore o equiparata anche delle competenze proprie di funzionari con qualifica di primo dirigente o equiparata non preposti ai reparti e, pertanto, di una certa congestione nell'attività amministrativa. Non sono mancati neppure casi di concentrazione nei dirigenti generali di competenze proprie dei capi uffici (2).

Difficoltà notevoli continua ad incontrare il rispetto delle norme sulla competenza funzionale e per valore dei dirigenti, soprattutto in materia contrattuale a causa della particolare struttura degli

(1) Vedi in proposito, nel I volume, il capitolo dedicato alla organizzazione della pubblica amministrazione.

(2) Nell'organizzazione del Ministero agli uffici - che costituiscono le unità operative delle direzioni generali e dei servizi - devono essere preposti funzionari con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata - dirigente superiore (art. 17 del d.P.R. n. 18 del 1967).

uffici, ai quali fa spesso difetto una dotazione di dirigenti idonea a consentire la precisa applicazione delle norme predette.

La mancanza di norme di raccordo tra la legge n. 312 del 1980 (applicabile anche al personale del Ministero con esclusione di quello appartenente alla carriera diplomatica), e l'ordinamento dettato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ha creato problemi, in particolare, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale degli uffici all'estero, per il quale - sebbene travolto, sul piano normativo, dal nuovo assetto funzionale retributivo - persiste in via di fatto, il collegamento grado-funzioni, fondato sul principio gerarchico. D'altra parte, la mancata definizione dei "profili professionali" previsti dall'articolo 3 della legge n. 312, contribuisce ad aggravare, su un piano più generale, i riflessi organizzativi dell'assetto del personale.

Insoddisfacente continua a rivelarsi l'esercizio della funzione ispettiva-svolta dall'Ispettorato generale del Ministero e dagli uffici all'estero a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 -, come si evince dallo scarso numero di ispezioni effettuate: nel 1981 sono pervenute alla Corte (ai sensi dell'articolo 36 del testo unico n. 1214 del 1934) 32 relazioni, a fronte di circa 230 uffici all'estero (ambasciate, legazioni, uffici consolari). E' anche da segnalare che l'esercizio di tale funzione non appare neppure idoneo ad eliminare il ripetersi delle irregolarità di volta in volta accertate (1), dal momento che le

(1) Le irregolarità riscontrate riguardano: ritardi nella presentazione dei conti amministrativi e giudiziali; ritardi nel versamento dei residui attivi in conto valuta tesoro; sospesi di cassa e conti transitori, esistenza di conti correnti infruttiferi (anche se, nel maggior numero dei casi, la mancata corresponsione di interessi si

cause che determinano queste ultime sono quasi invariabilmente da ricondurre al sistema di provvista finanziaria degli uffici all'estero, che richiede tempi lunghi (1).

A questo proposito va rilevato che, mediamente trascorrono da un minimo di due mesi ad un massimo di sei-sette mesi tra le date di emissione dell'ordine di accreditamento e, rispettivamente, di acquisizione, da parte della sede all'estero, della disponibilità delle somme accreditate (2).

In materia regolamentare è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981 n. 346, il regolamento per le spese da farsi in economia. Si tratta peraltro di un provvedimento

è dimostrata conseguente alla applicazione delle disposizioni vigenti nei paesi nei quali detti conti sono stati intrattenuti, che non prevedono la corresponsione di interessi per depositi non vincolati); mancata rendicontazione di finanziamenti afferenti agli anni precedenti. Tali irregolarità sono state segnalate al Procuratore generale della Corte. In relazione alle segnalazioni degli anni scorsi, è però da aggiungere che la Procura generale ha in genere archiviato le istruttorie per mancanza di danno erariale.

(1) Per il pagamento all'estero di somme per la provvista di fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, possono essere utilizzate presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati (art. 56 n. 9 della l. di contabilità generale dello Stato, nel testo sostituito dallo art. unico della l. 2 marzo 1963 n. 326). Secondo la legge 3 marzo 1951 n. 193, contenente norme relative al servizio del portafoglio dello Stato, l'Amministrazione (e per essa il funzionario delegato per le aperture di credito emesse a suo favore) che deve provvedere a pagamenti in valuta estera, inoltra motivata richiesta al portafoglio dello Stato, anticipando il controvalore in lire, a mezzo di ordinativi intestati al contabile del portafoglio e da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su appositi ordini di accreditamento. Il portafoglio provvede all'operazione attraverso l'ufficio italiano cambi.

(2) Secondo notizie fornite dall'Amministrazione, per eliminare gli

che, oltre a giungere in ritardo, si palesa di limitata utilità sia nel senso che trascura fattispecie che avrebbe potuto agevolmente contemplare sia nel senso che prevede limiti di somma estremamente esigui, specie se paragonati con quelli indicati da analoghi provvedimenti di altre amministrazioni. Per il resto, circa la mancata emanazione dei regolamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 si è riferito nelle precedenti relazioni(1).

Nel 1981 hanno continuato ad operare presso l'Amministrazione numerosi organi collegiali (fra i quali, ancora, le sei commissioni di conciliazione istituite con l'articolo 83 del trattato di pace); per i compensi ai componenti dei collegi è stata sostenuta una spesa di 4,6 milioni. Nel medesimo esercizio sono stati, infine, erogati 120,9 milioni ad enti e privati, a titolo di compenso per studi e ricerche (2).

b) Personale - Trattati anomali e contrastanti continuano a contrassegnare la situazione del personale, la cui consistenza numerica, al 31 dicembre 1981, era di 4.427 unità (esclusi gli operai) rispetto ad una dotazione organica di 4.770 posti.

inconvenienti segnalati, sarebbero già stati predisposti oltre ad una bozza di regolamento per le spese all'estero, anche uno schema di disegno di legge per modificare le procedure per il trasferimento all'estero di somme occorrenti per i pagamenti in valuta.

(1) Vedi, da ultimo, la relazione della Corte per il 1980, parte II, Sezione II, cap. IX, nella quale sono anche illustrati i riflessi che l'emanazione della l. n. 312 del 1980 ha nell'adozione dei predetti regolamenti.

(2) Gli incarichi hanno avuto come oggetto, fra l'altro, lavori di analisi dei sistemi avanzati di telecomunicazioni e di elaborazione dati: studi riguardanti la politica estera italiana; il riordinamento dei documenti tecnici concernenti gli immobili demaniali all'estero; lavori

Da un lato, infatti, le 140 vacanze nei 902 posti della carriera diplomatica ha provocato difficoltà nella assegnazione di personale a taluni uffici centrali che devono essere ricoperti da funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata ed hanno reso impossibile la copertura dei posti di capo missione presso quattro ambasciate (Kabul, Manila, Pechino e Santiago), cinque consolati generali (Asmara, Calcutta, Dusseldorf, Karachi, Shanghai) e sette consolati (Brisbane, Cape Town, Coira, Durban, Fiume, Porto Said, Vienna), aggravando la situazione segnalata nella precedente relazione. Numero se sono anche le vacanze registrate nei posti di dirigente amministrativo (12) e della carriera direttiva amministrativa.

Dall'altro lato, le norme che regolano l'utilizzazione del personale a contratto (1) consentono, in genere, il passaggio degli

di catalogazione ed inventariazione dei fondi archivistici dell'ex Ministero dell'Africa italiana; ricerche sulla realtà socio-economica delle collettività italiane emigrate in Australia.

(1) Il personale a contratto utilizzato dal Ministero si può distinguere, a seconda delle norme che ne disciplinano l'assunzione e l'utilizzazione in varie categorie:

- contrattisti assunti ai sensi dell'art.152 e seguenti del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (che costituisce la normativa di base per il personale a contratto), per i quali è prevista, in via ordinaria, l'immissione nei ruoli organici mediante concorso per titoli ed esami entro determinati limiti (di cui all'art.167 del d.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni);

- contrattisti assunti ai sensi degli artt.11,12 e 13 della l. 17 luglio 1970 n. 569, il cui passaggio nei ruoli organici è previsto a domanda degli interessati, ma senza limitazione di numero, dall'art. 31 della l. 11 luglio 1980 n. 312, subordinatamente al superamento del concorso speciale previsto dall'art. 3 della citata l. n. 569 del 1970;

- contrattisti assunti ai sensi dell'art.14, terzo comma, del d.P.R. 21 luglio 1980, n. 618, per i quali non è attualmente previsto il passaggio nei ruoli organici;

interessati nei ruoli dell'amministrazione (in soprannumero) mediante apposito concorso, passaggio al quale fa invariabilmente seguito la riassegnazione, al contingente dei contrattisti, di un numero di posti pari di solito a quello dei dipendenti transitati nei ruoli. Questo meccanismo alimenta la continua crescita del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria senza un chiaro rapporto con nuove sopravvenute esigenze di servizio.

Il contingente del personale ispettivo, direttivo ed insegnante di ruolo di ogni ordine e grado destinato ad assicurare il servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane statali e non statali all'estero, è stato fissato per l'anno accademico 1981-1982 in 612 unità; quello del personale da utilizzare all'estero nelle scuole primarie e secondarie rette da enti ed associazioni che assumono a loro carico l'onere degli assegni di sede e delle altre spese di soggiorno è stato fissato in 150 unità. Infine, il contingente del personale non di ruolo è stato determinato in 2.225 unità, aumentabili fino a 2.987 in caso di indisponibilità del personale di ruolo.

La legge n. 312 del 1980 ha trovato un'assai limitata attuazione nei confronti del personale del Ministero, anche per quanto riguarda le operazioni d'inquadramento provvisorio previsto dall'articolo 4 della legge medesima; e ciò sia per i condizionamenti generali segnalati nel capitolo III della parte II, Sezione I, della presente relazione; sia per la mancanza di norme di raccordo tra quelle della citata legge e lo specifico ordinamento di cui al decreto del Presidente

-Contrattisti assunti ai sensi della l. 13 agosto 1980 n. 462, che potranno passare nei ruoli organici superando un concorso riservato (art. 6).

Talune delle suindicate leggi prevedono, inoltre, assunzioni di stranieri da utilizzare nelle sedi all'estero con contratto a termine da stipularsi secondo le leggi locali.

dente della Repubblica n. 18 del 1967; sia, infine, per la situazione specifica di alcune categorie di personale del Ministero (personale direttivo amministrativo e personale di cancelleria) interessate a provvedimenti di ricostruzione di carriera a catena, conseguenti all'accoglimento di numerosi ricorsi giurisdizionali.

Presso il Ministero opera, com'è noto, personale appartenente ad altre amministrazioni: al 31 dicembre 1981 erano presenti 136 unità in posizione di comando (+ 26 rispetto all'anno precedente), in massima parte provenienti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, destinati al servizio cifra e ad altri servizi di natura tecnico-operativa. Il personale in posizione di fuori ruolo e con funzioni di esperto, era di 54 unità, di cui 8 estranei all'Amministrazione dello Stato.

Al Ministero degli affari esteri sono stati, inoltre, assegnati 58 dipendenti provenienti dai ruoli unici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 618. Infine, anche nel 1981, il Ministero ha fatto saltuariamente ricorso all'opera di terzi per attività di traduzione e di interprete.

Il tasso di assenze (per congedo straordinario od aspettative) ha toccato, secondo dati forniti dall'amministrazione, circa il 15 per cento del personale in servizio presso la sede centrale (si tratta in prevalenza, di personale femminile); il fenomeno è stato invece molto contenuto per i dipendenti in servizio all'estero, le cui assenze sono disciplinate più rigidamente. Sono, infatti, previsti la cessazione dal servizio all'estero per i dipendenti collocati in aspettativa (1), la

(1) Art. 143 del d.P.R. n. 18 del 1967.

sospensione del pagamento dell'indennità di servizio all'estero per particolari tipi di assenza (1) e, infine, il controllo dei movimenti del personale in servizio all'estero per mezzo dei verbali di cessazione e di riassunzione del servizio. nei quali vengono attestati, per ogni dipendente, i periodi di allontanamento dalla sede. Concrete iniziative risultano assunte nel corrente esercizio per il controllo elettronico della presenza del personale negli uffici del Ministero.

Per ciò che riguarda il trattamento economico, il contingente di personale autorizzato a prestare lavoro straordinario in eccedenza ai limiti normali per le esigenze degli uffici legislativo, stampa e affari riservati, è stato fissato in 54 unità (decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 17 giugno 1974). Nell'ambito di tale contingente, 8 unità sono state altresì autorizzate ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1981, fino a 3.360 ore complessive per la definizione dello arretrato presso i predetti servizi (decreto interministeriale 23 agosto 1981). Autorizzazioni al lavoro straordinario, con limiti variabili di orario e di contingente, sono state concesse anche per altri uffici del Ministero.

In materia di missioni all'estero, la Corte ha riconosciuto che il Ministero degli affari esteri, nel quadro della funzione generalizzata di rappresentanza dello Stato Italiano all'estero che gli compete, e nell'esercizio della potestà di coordinamento dell'attività necessaria per l'esplicazione di una politica unitaria da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, possa legittimamente conferire incarichi di missione, oltre che al proprio personale, anche a quello appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, nonché a soggetti e-

(1) Art. 183 del d.P.R. n. 18 del 1967.

stranei all'apparato burocratico statale, con riguardo all'apporto tecnico professionale che ciascuno di essi è in grado di dare nel perseguimento degli scopi di volta in volta prefissati (1).

4. - Beni e servizi strumentali

Il 1981 ha segnato una ripresa degli investimenti volti a potenziare la consistenza degli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari: su uno stanziamento di poco superiore ai 5 miliardi sono stati impegnati 3,8 miliardi (capitolo 7501), laddove nell'esercizio 1980 erano stati spesi appena 334 milioni rispetto ad una previsione di 4 miliardi. Ha continuato tuttavia ad aumentare, soprattutto per lo sfavorevole andamento del mercato dei cambi, anche la spesa per la locazione d'immobili per il soddisfacimento delle medesime esigenze, che ha raggiunto l'ammontare di 9,6 miliardi pressochè doppio rispetto a quello del 1980.

L'attività contrattuale dell'amministrazione (856 contratti approvati) non offre, in linea generale, materia per considerazioni di rilievo. Va tuttavia segnalato che in 15 casi l'Amministrazione ha fatto ricorso al riconoscimento del debito, adducendo la necessità di ottenere prestazioni in vista di obblighi internazionali senza gli indugi connessi con il procedimento contrattuale, o la necessità di sanare talune irregolarità procedurali.

5. - Attività istituzionale

In tema di attività istituzionale dell'Amministrazione, lo studio degli aspetti economici della politica internazionale, lo sviluppo degli scambi commerciali e l'assistenza degli operatori economici

(1) Sez. Controllo Stato, 11 giugno 1981 n. 1164.

all'estero, hanno comportato una spesa di 746 milioni su uno stanziamento di 1 miliardo. A proposito di questo settore - nel quale, accanto agli uffici commerciali delle rappresentanze diplomatiche, operano gli uffici dell' I.C.E. all'estero e le camere di commercio italiane all'estero - è appena il caso di ribadire la necessità di un'azione di coordinamento che eviti duplicazioni d'interventi, assicuri una destinazione diretta dei fondi agli scopi perseguiti e aumenti l'incidenza della spesa.

L'attività dell'Amministrazione in materia di relazioni culturali con l'estero consiste fundamentalmente nella gestione delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero che, oltre ad avere come obiettivo primario quello di assicurare ai figli dei cittadini italiani all'estero la possibilità di seguire (o di proseguire) corsi di studi analoghi a quelli esistenti in Italia, cercando anche di facilitare l'inserimento dei giovani italiani nelle collettività estere in cui si trovano, in modo però, che essi non perdano il collegamento con la madre-patria, e che un eventuale loro rientro non sia turbato da fratture culturali.

In particolare il Ministero coordina le attività svolte all'estero dagli istituti italiani di cultura e dai lettori di italiano presso le università straniere e sovrintende all'amministrazione del personale ad essi addetto, nonché alla gestione finanziaria ed amministrativa delle relative sedi (1).

(1) Gli istituti di cultura, che rappresentano lo strumento principale attraverso il quale si sviluppa l'attività culturale dello Stato all'estero, svolgono molteplici funzioni quali: la cura dei contratti con gli ambienti accademici, letterari, artistici, scientifici ed in genere culturali del paese ove operano; l'organizzazione di iniziative tendenti a soddisfare le richieste di promozione culturale delle collettività italiane all'estero; l'organizzazione di corsi di lingua

Anche nel 1981 hanno avuto un particolare rilievo i problemi dei lavoratori italiani che si trasferiscono all'estero con la propria famiglia al seguito di grandi imprese. È aumentato il numero delle scuole di cantiere alle quali il Ministero fornisce annualmente, oltre al personale docente, aiuti in denaro, libri, materiale didattico e scientifico.

Quanto ai trasferimenti - a parte quelli effettuati in favore di organismi internazionali o sovranazionali - notevoli sono stati anche nel 1981 i contributi e sussidi obbligatori o discrezionali (1) ad enti, (in particolare a quelli vigilati) (2) ed associazioni varie. L'elenco dei beneficiari viene allegato al presente capitolo.

Per i contributi discrezionali, l'Amministrazione - anche in relazione alle osservazioni della Corte sotto il profilo dell'eccesso di potere - ha predeterminato criteri di erogazione con circolari ed ordini di servizio. Per i contributi discrezionali a carattere periodico, in particolare, il Ministero richiede che i programmi

e letteratura italiana; l'organizzazione di proiezioni cinematografiche, mostre, conferenze, concerti, in relazione a specifici interessi del paese ospitante; la diffusione del libro italiano, la sua traduzione in lingua straniera e la pubblicazione di studi stranieri su temi di cultura italiana; l'informazione, la consulenza e l'assistenza culturale a studenti e studiosi stranieri o italiani; la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento di biblioteche, oltre che di diaporama, emeroteche, discoteche e di altri sussidi audiovisivi; la promozione di scambi di informazioni in ogni campo della cultura, anche con riguardo al settore della cooperazione scientifica.

(1) Anche i contributi discrezionali, pur non essendo determinati nell'anno e nel quantum da specifiche leggi, sono previsti da una norma di carattere generale. Vedi l'art. 53 del d.P.R. n. 18 del 1967.

(2) Agli enti vigilati sono stati pagati nel 1981 i seguenti contributi: all'istituto italo africano, 309 milioni, all'istituto italiano per l'oriente 32 milioni, all'istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) 670 milioni.

degli enti beneficiari siano particolareggiati ed adeguatamente documentati ed inoltre accompagnati dai conti consuntivi dell'esercizio precedente, certificati dal collegio dei revisori, e dai bilanci preventivi dell'esercizio in corso, approvati dagli organi statutarî.

I contributi discrezionali concessi una tantum sono normalmente liquidati a consuntivo di attività svolte dagli enti beneficiari per fini ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'Amministrazione (1).

I servizi per l'emigrazione, curati dalla direzione generale degli affari sociali e dell'emigrazione, consistono nell'assistenza diretta a favore dei connazionali emigrati, svolta anche per il tramite degli uffici consolari all'estero. Anche nel 1981 non sono stati eliminati gli inconvenienti, già segnalati dalla Corte per i precedenti esercizi, relativi alla inidoneità delle attuali forme e modalità dell'assistenza, che viene effettuata in modo prevalentemente indiretto e frammentario attraverso contributi ad enti ed associazioni: sicchè resta tuttora aperta l'esigenza della elaborazione dei programmi organici di intervento diretto, tramite gli uffici consolari all'estero.

Ancora rimane irrisolto il più ampio complesso di problemi a

(1) Risulta che il Consiglio dei ministri recentemente abbia

approvato uno schema di disegno di legge che prevede una nuova disciplina per l'erogazione di contributi da parte del Ministero degli affari esteri, ispirato ai medesimi criteri di cui alla l. 2 aprile 1980 n. 123, in materia di contributi ad enti ed associazioni da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali. È, infatti, previsto che gli enti possano essere ammessi al contributo dello Stato dopo l'accertamento di determinati requisiti e l'inclusione in apposito elenco da approvarsi con d.d.R., sentite le competenti commissioni delle due Camere.

suo tempo (1975) sollevati dalla conferenza nazionale dell'emigrazione e dal dibattito che vi ha fatto seguito tra le forze politiche; in particolare il problema del potenziamento degli organismi di partecipazione e di rappresentanza dei lavoratori italiani all'estero.

L'istituto diplomatico (1), infine, le cui spese di funzionamento nell'esercizio sono state di 244 milioni, cura la formazione degli aspiranti alla carriera diplomatica attraverso corsi di studio ed ogni altra opportuna iniziativa. E' altresì competente in materia di formazione di personale di altre carriere che debba svolgere all'estero particolari funzioni.

(1) L'istituto diplomatico è stato istituito con l'art. 87 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18.

La Sezione controllo enti della Corte, di recente, nel riferire al Parlamento sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1978 al 1981, ha osservato fra l'altro, che il regolamento del personale dell'Istituto non è stato sottoposto ad approvazione ministeriale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TRASFERIMENTI A ENTI ED ALTRE EROGAZIONI

Ente a (1)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Assoluti f
Accordo generale tariffe doganali	3102	1.050.739.300	1979	-	non di screz.
A.D.L.I. (Association pour la diffusion de la langue italienne)	2677	10.000.000	1979	-	discrez.
ALL'ALMO COLLEGIO BORROMEO DI PAVIA	2655	2.000.000	1980	-	discrez.
Ass.ne Amici della Musica di Arezzo	2677	1.000.000	1980	-	discrez.
Ass.ne it. per i giornalisti in Europa	2654	6.000.000	1980	-	discrez.
Ass.ne Int. le Archeologiche classica	2661	6.000.000	1980	-	discrez.
Ass.ne sviluppo scienze religiose in Italia	2655	4.500.000	1979	-	discrez.
A.I.C.C.E. (ass.ne it. Consiglio Comun. Europa)	3125	120.000.000	1979	-	discrez.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E n t e a (U)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'eventuale erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Annotazioni f
Centro int.le studi di Estetica	2677	1.000.000	1981	-	discrez.
Centro int.le studi divulgazione musica italiana	2677	9.060.000	1979	-	discrez.
Centro int.le di Ricerche e studi sociolog.	2677	2.000.000	1980	-	discrez.
Centro antichità Alto Adriatiche	2677	1.500.000	1979	-	discrez.
Centro Camuno Studi preistorici	2654	4.500.000	1979	-	discrez.
Centro int.le studi di archit. A. PALLADIO	2654	4.500.000	1979	-	discrez.
Centro int.le studi consone e restauro beni culturali	2655	45.000.000	1978	-	non discrez.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E n t e a (U)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'eventuale erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Assettazioni f
Centro ricerche archeologiche e scavi di Torino	2656	12.000.000	1980	-	discrez.
Centro relazione italo Arabe	2677	1.500.000	1974	-	discrez.
C.I.M.E. (Comitato intergov. per le migrazioni europee)	3574	627.435.200	1974	-	non discrez.
Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	3135	6.945.980	1981		non discrez.
Comitato inter. dello stato civile	3110	3.999.620	1974	-	non discrez.
Consiglio Ital. Movimento Europeo	3112	374.500.000	1974	-	non discrez.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ente a (1)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Annotazioni f
Domus Galileana	2677	5.000.000	1981	-	discrez.
Ente naz. per la promozione e ass. ai sorcomuti	2677	2.000.000	1981	-	discrez.
Ente autonomo teatro La Fenice	2677	1.000.000	1981	-	discrez.
F.A.O.	3106	4.985.447.620	1974	-	non discrez.
Fondazione Luigi Einaudi	2655	5.500.000	1980	-	discrez.
Fond. ne Amerigo Rotelli	2654	6.000.000	1974	-	discrez.
I.F.D.A. (Fond. ne ind. per lo sviluppo altern.)	3170	300.000.000	1981	-	non discrez.
Fond. ne Giorgio Cini di Venezia	2654	7.500.000	1974	-	discrez.
Fond. ne R.V.I.	2654	26.000.000	1974	-	discrez.
Fondo N.V. per la scienza e tecnologia	3151	8.000.000	1981	-	non discrez.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E n t e a (1)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'eventuale erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Annotazioni f
Fondo Naz. Unite per lo sviluppo di capitoli	3167	2.000.000.000	1981	-	non discrez.
Fondo naz.unite per le attività relative alla popolazione (U.N.F.P.A.)	3150	150.000.000	1981	+	NON DISCREZ.
Fondo N.Unite per la Africa australe	3147	25.4402000	1981	-	non discrez.
Giunta centrale studi storici	2677	4.000.000	1978	-	discrez.
Governo della Rep.di Malta	3171	5.088.000.000	1981	-	non discrez.
I.C.A.C. (comitato cons.int.le cotone)	3121	7.148.600	1974	-	non discrez.
I.C.O.M.O.S. (Cons.ital. dei monumenti e	2677	8.000.000	1981	-	discrez.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ente ^a (U)	Capitolo ^b	Trasferimenti (in milioni di lire) ^c	Anno di inizio dell'eventuale erogazione periodica ^d	Altre eventuali erogazioni ^e	Annotazioni ^f
I.S.P.I. (Ist. studi politica int.le)	3114	190.000.000	1974	-	non di-screz.
Istituto Agronomico Oltremare	4571	1.007.000.000	1974	-	discrez.
Istituto Affari int.le	3129	142.500.000	1974	-	discrez.
Istituto Studi romani	2677	2.500.000	1978	-	discrez.
Ist.Univ. Europ.Firenze	2666	1.247.512.770	1974	-	non di-screz.
Ist.Ital. di cultura	2652	3.102.000.000	1976	-	discrez.
Ist. di diritto agrario	2654	14.000.000	1979	-	discrez.
Inten.le comparato	2658	32.000.000	1975	-	discrez.
Istituto ital. per lo Oriente	2656	2.000.000	1979	-	discrez.
Missione archeol.ital in Libia	3140	659.280	1980	-	non discrez.
O.E.E.P.E. (org.ne eur di studi fotogramm.sp.					

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E n i s a (1)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Annozzioni f
O.M.T. (Org. ne mond. del Turismo)	2678	82.093.185	1978	--	non discrez.
Org. ne int. del cacao	3133	15.597.600	1975	--	non discrez.
P.A.M. (Programma alimentare mondiale)	3124	16.850.000.000	1980	--	non discrez.
Politecnico di Milano	2677	3.000.000	1976	--	discrez.
Scuole non governative	2653	102.000.000	1974	--	discrez.
Scuola normale superiore di Pisa	2677	5.000.000	1977	--	discrez.
Scuola italiana L. Radice di Berna	2653	65.000.000	1975	--	discrez.
Scuola archeologica di Atene	2656	1.500.000	1975	--	discrez.
Società Italiana del flauto dolce	2677	1.000.000	1980	--	discrez.
U.N.E.S.C.O.*	2663	5.830.485.000	1974	--	non discrez.

* Quota dovuta all'Organizzazione delle Nazioni unite, per la scienza, l'educazione e la cultura

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E n t i a d)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'eventuale erogazione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Annotazioni f
U.N.D.R.O. (Ufficio N.U. per i disastri naturali)	3155	500.000.000	1981	-	non discrez.
U.N.H.C.R. (Alto commissariato delle N.U. per i rifugiati)	3127	953.000.000	1977	-	non discrez.
U.N.E.P. (Fondo Naz. Unite per l'ambiente)	3131	1.054.400.000	1980	-	non discrez.
U.N.I.C.E.F.	3126	8.200.000	1975	-	non discrez.
U.N.I.D.O. (Org. N.U. per gli studi)	4573	3.090.500.000	1974	-	non discrez.
Univers. studi Firenze	2656	2.000.000	1980	-	discrez.
Università Bologna	2677	1.000.000	1974	-	discrez.
Università Palermo	2677	4.000.000	1980	-	discrez.
Univ. Catt. Sacro Cuore	2677	2.500.000	1975	-	discrez.
Università Milano	1677	3.500.000	1974	-	discrez.
Univ. Ital. stranieri	2654	15.500.000	1974	-	discrez.
Perugia					

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

E n t i a (1)	Capitolo b	Trasferimenti (in milioni di lire) c	Anno di inizio dell'eroga- zione periodica d	Altre eventuali erogazioni e	Annotazioni f
Università Roma	2677	3.000.000	1975	-	di screz.
Università Trieste	2681	1.322.000.000	1974	-	di screz.
Università Messina	2677	1.000.000	1980	-	di screz;